

Circolare 2008/19

Rischi di credito – banche

Esigenze di fondi propri relative ai rischi di credito nel settore bancario

Riferimento:	Circ. FINMA 08/19 «Rischi di credito – banche»
Data:	20 novembre 2008
Entrata in vigore:	1° gennaio 2009
Ultima modifica:	18 settembre 2013 (le modifiche sono contrassegnate con * ed elencate alla fine del documento)
Concordanza:	sostituisce la Circ. CFB 06/1 «Rischi di credito» del 29 settembre 2006
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LBCR art. 3 cpv. 2 lett. b, 3g, 4 cpv. 2 e 4, 4 ^{bis} cpv. 2 OBVM art. 29 OFoP art. 2, 18–77 Oem-FINMA art. 5 e segg.
Allegato 1:	Banche multilaterali di sviluppo
Allegato 2:	Abbreviazioni e termini nell'approccio IRB
Allegato 3:	Modifiche del testo base di Basilea in materia di cartolarizzazioni
Allegato 4:	Esempi di approccio standard per i rischi CVA (nm. 397–402)

Destinatari																						
LBCR			LSA			LBVM		LICoI						LRD		Altri						
Banche	Gruppi e congl. finanziari	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e congl. assicurativi	Intermediari assicurativi	Borse e operatori	Commercianti di val. mobiliari	Direzioni di fondi	SICAV	Società in accomandita per ICC	SICAF	Banche depositarie	Gestori patrimoniali di ICC	Distributori	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	IFDS	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating	
X	X						X															

I. Oggetto	nm.	1
II. Standard minimi di Basilea	nm.	2–2.3
III. Banche multilaterali di sviluppo (art. 66 OFoP)	nm.	3
IV. Rating esterni (art. 64–65 OFoP)	nm.	4–15
A. Agenzie di rating riconosciute (art. 6 OFoP) e agenzie per il credito all'esportazione	nm.	4–4.2
B. Ponderazione del rischio in base a rating (art. 64 OFoP)	nm.	5–7
C. Rating dell'emittente e dell'emissione	nm.	8–12
D. Rating a breve termine	nm.	13
E. Crediti a breve termine senza rating	nm.	14
F. Applicazione di rating esterni	nm.	15
V. Derivati (art. 56–59 OFoP)	nm.	16–102
A. Metodo del valore di mercato: aliquote di maggiorazione (art. 57 OFoP)	nm.	16–26
B. Abrogato	nm.	27–48
C. Metodo del valore di mercato: equivalente di credito (art. 57 OFoP)	nm.	49–63
a) Equivalente di credito senza compensazione ai sensi dell'art. 61 OFoP	nm.	50–52
b) Equivalente di credito in caso di compensazione ai sensi dell'art. 61 OFoP	nm.	53–63
D. Metodo standard (art. 58 OFoP)	nm.	64–101
E. Metodo del modello EPE (art. 59 OFoP)	nm.	102
VI. Misure di riduzione dei rischi (art. 61 OFoP)	nm.	103–113
A. In generale	nm.	103–110

B.	Incongruenze delle scadenze	nm.	111–113
VII.	Compensazione legale (art. 61 cpv. 1, lett. a OFoP)	nm.	114
VIII.	Compensazione contrattuale (art. 61 cpv. 1, lett. a OFoP)	nm.	115–115.0.2
IX.	Computo delle garanzie	nm.	115.1–117
A.	Requisiti qualitativi	nm.	115.1
B.	Possibili approcci	nm.	116–117
X.	Computo delle garanzie secondo l’approccio semplificato (art. 61 cpv. 1, lett. d OFoP)	nm.	118–132
A.	Garanzie riconosciute	nm.	118–123.1
B.	Calcolo	nm.	124–132
XI.	Computo delle garanzie secondo l’approccio completo (art. 61 cpv. 1, lett. d OFoP)	nm.	133–199
A.	Garanzie riconosciute	nm.	133–135.1
B.	Calcolo	nm.	136–147
C.	Utilizzo di <i>haircut</i> standard prudenziali	nm.	148–150
D.	Utilizzo di <i>haircut</i> stimati internamente	nm.	151–162
E.	Aggiustamenti necessari del periodo di detenzione minimo e degli <i>haircut</i>	nm.	163–165
a)	Adeguamento del periodo di detenzione minimo	nm.	163–163.7
b)	Adeguamento degli <i>haircut</i>	nm.	164–165
F.	Utilizzo di modelli VaR per la stima degli <i>haircut</i>	nm.	166–171
G.	Condizioni per l’applicazione di un <i>haircut</i> pari a zero	nm.	172–198
H.	<i>Repo</i> e operazioni affini	nm.	199
XII.	Transazioni su derivati coperti da garanzie	nm.	200–201

XIII. Garanzie e derivati di credito (art. 61 cpv. 1 lett. b e c OFoP)	nm.	202–252
A. Requisiti minimi	nm.	202–203
B. Riconoscimento dell'effetto di copertura	nm.	204–216.1
C. Requisiti minimi supplementari relativi alle garanzie	nm.	217–218
D. Fideiussioni	nm.	219
E. Requisiti minimi supplementari relativi ai derivati di credito	nm.	220–231
F. Calcolo	nm.	232–246
G. Fondi propri necessari alla banca in veste di garante	nm.	247–252
XIV. Operazioni di cartolarizzazione (art. 49 cpv. 2, lett. b OFoP)	nm.	253–264
A. Standard minimi di Basilea	nm.	253–254
B. Opzione di ricaduta per il calcolo di K_{IRB}	nm.	255
C. Fattore di conversione del credito per gli anticipi in contanti	nm.	256–260
D. <i>Look-through treatment</i> nell'approccio standard	nm.	261–263
E. <i>Supervisory formula</i>	nm.	264
F. <i>Call provision</i>	nm.	265
XV. Approccio fondato su rating interni (IRB, art. 50 e 77 OFoP)	nm.	266–390
A. Standard minimi di Basilea e regolamentazione sussidiaria (art. 77 OFoP)	nm.	266–268
B. Autorizzazione	nm.	269–278
C. <i>Stress test IRB</i>	nm.	279–284
D. Informazione della FINMA	nm.	285–287
E. Introduzione nei processi della banca (<i>roll-out</i>)	nm.	288

F.	Periodo di transizione	nm.	289–290
G.	Classi di posizione	nm.	291–297
H.	Definizione delle posizioni HVCRE (finanziamenti di immobili commerciali ad alta volatilità)	nm.	298–299
I.	Definizione delle posizioni <i>retail</i>	nm.	300–318
J.	Definizione dei titoli di partecipazione	nm.	319–323
K.	Ponderazione del rischio per imprese, governi centrali e banche	nm.	324–326
L.	Ponderazione del rischio per finanziamenti speciali e finanziamenti di immobili commerciali ad alta volatilità (SL e HVCRE)	nm.	327–330
M.	Posizioni di rango inferiore e garanzie	nm.	331–332
N.	Non applicazione di <i>haircut</i> nelle operazioni affini ai <i>repo</i>	nm.	333
O.	Garanzie nell’approccio F-IRB	nm.	334–336
P.	Garanzie e derivati di credito nell’approccio F-IRB	nm.	337–338
Q.	Valore della posizione in caso di inadempienza (EAD)	nm.	339–340
R.	Aggiustamento delle scadenze delle ponderazioni del rischio negli approcci F-IRB e A-IRB	nm.	341–350
S.	Ponderazione del rischio delle posizioni <i>retail</i>	nm.	351–352
T.	Ponderazione del rischio dei titoli di partecipazione	nm.	353–370
U.	Ponderazione del rischio dei crediti acquistati	nm.	371–374
V.	Perdita attesa e rettifiche di valore	nm.	375–380.1
W.	Requisiti minimi in materia di fondi propri e soglia minima (<i>floor</i>)	nm.	381–381.1
X.	Requisiti minimi in materia di quantificazione del rischio	nm.	382–390
XVI.	Direttive per una valutazione prudente delle posizioni	nm.	391

considerate al valore equo

XVII. Requisiti in materia di fondi propri CVA (art. 55 OFoP)	nm.	392–407
A. Approccio avanzato	nm.	396
B. Approccio standard	nm.	397–402
C. Approccio semplificato	nm.	403–407
XVIII. Rischi di credito e del valore di sostituzione nelle operazioni in derivati e SFT con controparti centrali (art. 69, 70 e 139 OFoP)	nm.	408–408.48
B. Definizioni generali	nm.	408.1–408.9
C. Ambito di applicazione	nm.	408.10– 408.11
D. Controparti centrali	nm.	408.12– 408.15
E. Esposizioni verso controparti centrali qualificate	nm.	408.16– 408.46
F. Esposizioni verso controparti centrali non qualificate	nm.	408.47– 408.48
XIX. Disposizioni transitorie	nm.	409–413
A. Approccio svizzero standard (AS-CH)	nm.	409
B. Trattamento dei negoziati fuori borsa	nm.	410
C. Disposizioni transitorie del 18 settembre 2013	nm.	411–413

I. Oggetto

La presente circolare concretizza gli art. 18–77 dell’Ordinanza sui fondi propri (OFoP, RS 952.03). 1

II. Standard minimi di Basilea

Le presenti disposizioni si fondano sulla versione attuale dell’Accordo sui fondi propri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, comprensiva delle integrazioni successive (standard minimi di Basilea). Tali standard minimi di Basilea sono definiti dai seguenti documenti: 2*

- «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework / Comprehensive Version», giugno 2006 (testo base di Basilea) 2.1*
- «Enhancements to the Basel II framework», luglio 2009 (integrazioni di Basilea) 2.2*
- «Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems» del dicembre 2010 e rivisto nel giugno 2011 (testo di Basilea III) 2.2.1*
- «Capital requirements for bank exposures to central counterparties», luglio 2012 (testo di Basilea III sulle esposizioni bancarie verso controparti centrali) 2.2.2*

Nella seguente esposizione, i rimandi al testo base di Basilea (cfr. nm. 2.1) sono riportati tra parentesi quadre, cioè nella forma “[...]”, mentre i riferimenti alle integrazioni (cfr. nm. 2.2) sono inseriti tra parentesi graffe, cioè nella forma “{...}”, i rimandi al testo di Basilea III in parentesi tonde “(...)” e i riferimenti al testo di Basilea III sulle esposizioni delle banche verso controparti centrali tra virgolette semplici basse “<...>”. 2.3*

III. Banche multilaterali di sviluppo (art. 66 OFoP)

[§ 59] Le banche multilaterali di sviluppo menzionate nell’allegato 1 beneficiano di una ponderazione del rischio preferenziale. 3

IV. Rating esterni (art. 64–65 OFoP)

A. Agenzie di rating riconosciute (art. 6 OFoP) e agenzie per il credito all’esportazione

[§ 90] La FINMA pubblica un elenco delle agenzie di rating riconosciute di cui è consentito 4

utilizzare i rating per determinare le ponderazioni del rischio.

Le agenzie per il credito all'esportazione sono riconosciute per il segmento di mercato come enti di diritto pubblico, a condizione che rispettino le corrispondenti norme emanate dall'OCSE¹. 4.1*

I relativi rating possono pertanto essere utilizzati per la copertura dei rischi di credito e di mercato nella classe di posizione governi centrali e banche centrali ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 punto 1 OFoP, analogamente a quelli delle agenzie di rating riconosciute. 4.2*

B. Ponderazione del rischio in base a rating (art. 64 OFoP)

[§ 68] Ai sensi all'art. 64 cpv. 4 OFoP, la FINMA può vietare a una banca di passare dall'utilizzo al non utilizzo di rating esterni, qualora ritenga che tale pratica abbia come obiettivo primario la riduzione dei fondi propri necessari. 5

[§ 96–98] Se esistono due o più rating con differenti ponderazioni del rischio, si considerano i rating che corrispondono alle due ponderazioni del rischio più basse e si applica il valore più elevato. 6

[§ 107] I rating esterni emessi per una o più società appartenenti a un gruppo non possono essere utilizzati per determinare la ponderazione del rischio di altre società dello stesso gruppo. Ciò vale anche per società che fanno parte di un gruppo o di un conglomerato finanziario, segnatamente sia dal punto di vista esterno (banche terze) sia dal punto di vista interno della banca (nella considerazione del singolo istituto) in riferimento ad altre società del gruppo. 7*

C. Rating dell'emittente e dell'emissione

[§ 99, 102] (§118) Per i titoli con rating specifico relativo a un'emissione rilasciato da un'agenzia di rating riconosciuta, è determinante il corrispondente rating dell'emissione. Qualora il credito della banca non corrisponda a un'emissione con rating esterno, si applica quanto riportato di seguito. 8*

- Se una particolare emissione del debitore ha ottenuto un rating di buona qualità (il che implica una ponderazione del rischio inferiore a quella applicabile a un credito privo di rating), ma il credito della banca non coincide esattamente con tale emissione, è possibile utilizzare questo rating per il credito senza rating soltanto qualora quest'ultimo non sia a tutti gli effetti di rango inferiore rispetto al credito dell'emissione con rating. In caso contrario, al credito non valutato sarà applicata almeno la ponderazione del rischio dei crediti senza rating. 9*

- Se ai fini della ponderazione del rischio, per i crediti senza rating si utilizzano crediti analoghi provvisti di rating in conformità al nm. 9, allora in linea di principio i rating in 10*

¹ Cfr. punti 25–27 dell'«OECD Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits» del 5 dicembre 2005

valuta estera si applicano ai crediti nella stessa moneta. I rating nella valuta domestica, se distintamente pubblicati dalle agenzie di rating, devono essere utilizzati soltanto per la ponderazione del rischio di posizioni denominate nella stessa moneta nazionale.

- Qualora un debitore disponga di un rating dell'emittente, questo si applica ai crediti di rango superiore non garantiti nei confronti di tale emittente. Gli altri crediti di un emittente con un rating di buona qualità sono trattati come crediti privi di rating. 11*
- Se l'emittente o l'emissione considerata presenta un rating di qualità mediocre (a cui viene assegnata almeno una ponderazione del rischio di un credito privo di rating), a un credito privo di rating nei confronti dello stesso creditore, il cui rating è pari o inferiore rispetto ai crediti di rango superiore non garantiti nei confronti dell'emittente (considerato come per i rating dell'emittente) o al credito dell'emissione in questione, viene assegnata una ponderazione del rischio applicabile al rating di qualità mediocre. 11.1*

[§ 100] Indipendentemente dal fatto che la banca ricorra al rating dell'emittente o dell'emissione, essa deve garantire che la totalità degli impegni di un cliente venga presa in considerazione nella valutazione. 12

D. Rating a breve termine

[§ 103] Ai fini della ponderazione del rischio, i rating a breve termine si considerano riferiti all'emissione e possono essere utilizzati soltanto per determinare le ponderazioni del rischio dei crediti oggetto del rating. 13

[§105] Nel caso di prestiti interbancari a breve termine si procede nel modo seguente: 13.1*

- Il trattamento generale dei crediti a breve termine (allegato 2, punto 4.1 OFoP) si applica a tutti i crediti bancari con una scadenza iniziale fino a tre mesi, purché non esista un rating specifico per l'emittente a breve termine. 13.2*
- In presenza di un rating specifico per l'emittente a breve termine che, rispetto al trattamento generale in conformità all'allegato 2, punto 4.1 OFoP, consente ponderazioni del rischio più vantaggiose (cioè inferiori) o equivalenti, il rating a breve termine deve essere impiegato solo per questo credito specifico. Gli altri crediti a breve termine vengono trattati conformemente al trattamento generale di cui all'allegato 2 punto 4.1 OFoP. 13.3*
- Se un rating specifico a breve termine per un credito bancario a breve termine comporta ponderazioni del rischio meno vantaggiose (cioè superiori), il trattamento generale in conformità all'allegato 2, punto 4.1 OFoP applicato ai crediti interbancari a breve termine non può essere impiegato. Tutti i crediti a breve termine non valutati ottengono pertanto la stessa ponderazione del rischio corrispondente a questo specifico rating a breve termine. 13.4*

E. Crediti a breve termine senza rating

[§ 104] Qualora a un credito a breve termine provvisto di rating venga assegnata una ponderazione del rischio del 50%, i crediti a breve termine senza rating non possono ricevere una ponderazione del rischio inferiore al 100%. Se un emittente riceve un rating a breve termine che giustifica una ponderazione del 150%, tutti i crediti senza rating, sia a breve che a lungo termine, devono ricevere anch'essi una ponderazione del 150%, a meno che la banca non benefici di garanzie riconosciute per questi crediti.

14

F. Applicazione di rating esterni

[§ 94] (§121) Se, per determinare le ponderazioni del rischio, una banca ricorre a rating emessi da agenzie di rating esterne, questi devono essere utilizzati in modo coerente nell'ambito della procedura interna di gestione dei rischi. Non è consentito operare una selezione fra i rating riconosciuti da più agenzie di rating per ottenere i rating più vantaggiosi a livello di fondi propri. Inoltre, se si stabilisce di impiegare i rating di una o più agenzie di rating per singoli o più segmenti di mercato, la decisione non può subire cambiamenti arbitrari.

15*

V. Derivati (art. 56–59 OFoP)

A. Metodo del valore di mercato: aliquote di maggiorazione (art. 57 OFoP)

Nel metodo del valore di mercato si applicano le seguenti maggiorazioni (supplementi di garanzia, *add-on*), illustrate nel dettaglio ai nm. 49–63:

16*

Valore di base del contratto		Aliquota di maggiorazione in percentuale, generalmente in funzione della durata residua		
		≤ 1 anno	> 1 anno ≤ 5 anni	> 5 anni
1.	Tassi di interesse	0,0	0,5	1,5
2.	Divise e oro	1,0	5,0	7,5
3.	Titoli di partecipazione	6,0	8,0	10,0
4.	Metalli preziosi (oro escluso)	7,0	7,0	8,0
5.	Altre materie prime	10,0	12,0	15,0
6.	Derivati di credito (con credito di riferimento della categoria «Governi centrali e banche centrali» oppure «Strumenti qualificati su saggi di interesse» secondo l'art. 4 lett. e OFoP)	5,0	5,0	5,0
7.	Derivati di credito (con credito di riferimento della categoria «Altri» secondo l'allegato 5 OFoP)	10,0	10,0	10,0

17

In caso di dubbi riguardo all'attribuzione di un contratto a una delle suddette categorie da

18

1 a 7 in funzione del valore di base, il contratto dovrà essere considerato come relativo ad «Altre materie prime» (categoria 5).

[§ 708] Aliquote di maggiorazione per <i>first-to-default swap</i> , <i>second-to-default swap</i> e <i>nth-to-default swap</i> : per i <i>first-to-default swap</i> , l'aliquote di maggiorazione è stabilita in funzione del credito di riferimento più rischioso contenuto nel paniere. Per i <i>second-to-default swap</i> e per i <i>nth-to-default swap</i> , per stabilire l'aliquote di maggiorazione è determinante per analogia il secondo credito di riferimento più rischioso e a seguire gli altri crediti nella graduatoria di rischio.	19
Per i contratti con un valore di sostituzione che non può diventare positivo, può essere impiegato un add-on pari a zero.	20*
Abrogato	21*
• Abrogato	22*
Abrogato	23*
• Le aliquote di maggiorazione dei contratti il cui valore nominale può essere scambiato più volte devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti ancora da effettuarsi nell'ambito del contratto.	24
• Per i contratti, strutturati in modo tale che gli impegni ancora aperti vengono pareggiati dopo un numero prestabilito di giorni e le cui condizioni vengono di volta in volta aggiustate affinché alle date in questione il valore di mercato risulti pari a zero, come durata residua si considera il periodo fino al termine successivo previsto per la nuova determinazione. Per i contratti su tassi di interesse con una durata residua superiore a un anno che soddisfano i suddetti criteri, l'aliquote di maggiorazione non deve essere inferiore alla soglia minima dello 0,5%.	25
Per gli <i>swap</i> su tassi di interesse <i>floating/floating</i> emessi in una stessa valuta l'aliquote di maggiorazione ammonta allo 0% o non è calcolata affatto. L'equivalente di credito di questi contratti si determina quindi solo per mezzo del loro valore di sostituzione.	26

B. Abrogato

Abrogato	27*
• Abrogato	28*
• Abrogato	29*
• Abrogato	30*
• Abrogato	31*

• Abrogato	32*
Abrogato	33*
• Abrogato	34*
• Abrogato	35*
• Abrogato	36*
• Abrogato	37*
• Abrogato	38*
• Abrogato	39*
Abrogato	40*
• Abrogato	41*
• Abrogato	42*
• Abrogato	43*
Abrogato	44*
• Abrogato	45*
• Abrogato	46*
• Abrogato	47*
Abrogato	48*

C. Metodo del valore di mercato: equivalente di credito (art. 57 OFoP)

Calcolo dell'equivalente di credito: il calcolo dell'equivalente di credito dipende fondamentalmente dalla possibilità o meno di effettuare una compensazione con una controparte secondo l'art. 61 OFoP. I nm. 50–52 disciplinano i casi senza compensazione e i nm. 53–63 quelli con compensazione.

a) **Equivalente di credito senza compensazione ai sensi dell'art. 61 OFoP** 50

Calcolo delle maggiorazioni: in generale la maggiorazione si calcola moltiplicando l'aliquota di maggiorazione di cui ai nm. 16–20 e 23–26 per il valore nominale del contratto, utilizzato come base di calcolo. Se il valore nominale subisce un effetto leva o aumenta a causa della struttura della transazione, occorre basarsi sull'importo nominale 51

effettivo.

Compensazione delle maggiorazioni e dei valori di sostituzione: non essendo consentita la compensazione delle maggiorazioni con il valore di sostituzione negativo del relativo contratto, i valori di sostituzione negativi devono essere pari a zero. 52

b) Equivalente di credito in caso di compensazione ai sensi dell'art. 61 OFoP 53

Come descritto più avanti, se le condizioni di cui al nm. 55 sono soddisfatte, è possibile compensare i valori di sostituzione positivi e negativi risultanti da contratti derivati con la stessa controparte a un valore di sostituzione netto e le relative maggiorazioni a una maggiorazione netta. Nel caso di una compensazione secondo l'art 57 OFoP, l'equivalente di credito basato sull'art. 61 OFoP corrisponde alla somma dei due valori netti. L'importo risultante da contratti che si compensano a vicenda in questo senso viene definito *netting set*. 54*

Se sussiste un relativo accordo bilaterale con la controparte, riconosciuto e applicabile negli ordinamenti giuridici citati ai nm. 55.4–55.6, la compensazione è consentita nei seguenti casi: 55*

- per tutte le operazioni che vengono registrate tramite un accordo sulla compensazione, in base al quale, nel caso di rischio di credito di controparte per insolvenza, fallimento, liquidazione o circostanze analoghe, la banca ha unicamente il diritto di mantenere nonché l'obbligo di pagare la differenza degli utili non realizzati e delle perdite derivanti dalle operazioni registrate (close-out-netting); 55.1*
- per tutti i crediti e gli impegni reciproci nella medesima valuta in scadenza lo stesso giorno che vengono accorpati tramite un contratto di novazione tra la banca e la controparte in modo tale che detta novazione comporti un unico importo netto e, di conseguenza, un nuovo contratto giuridicamente vincolante, che va a sostituire i contratti precedenti (netting-by-novation); 55.2*

L'accordo bilaterale deve essere riconosciuto in modo comprovato e applicabile nei seguenti ordinamenti giuridici: 55.3*

- nell'ordinamento giuridico dello Stato in cui ha sede la controparte e, se è coinvolta la succursale straniera di un'impresa, anche nell'ordinamento giuridico del paese in cui ha sede la succursale: 55.4*
- nell'ordinamento giuridico che è determinante per le singole operazioni interessate; e 55.5*
- nell'ordinamento giuridico a cui sono assoggettati gli accordi necessari per effettuare la compensazione. 55.6*

La compensazione non è consentita: 56*

- per operazioni chiuse, se sussiste un accordo per la compensazione dei pagamenti (payment-netting), in base al quale alla data di scadenza vengono comunicati gli obblighi reciproci di pagamento per valuta sulla base del saldo e viene pagato solo l'importo del saldo; 56.1*
- se l'accordo contiene una disposizione che consente alla parte non in mora di effettuare solo pagamenti limitati oppure di non effettuare alcun pagamento alla parte in mora, anche se quest'ultima è creditrice in virtù del saldo (clausola di deroga; walk-away-clause). 56.2*

I valori di sostituzione positivi e negativi risultanti da derivati contratti con la stessa controparte possono essere compensati a un valore di sostituzione netto. Un eventuale valore di sostituzione netto negativo deve essere pari a zero. 57

La maggiorazione netta corrisponde: 58

- al 40% della somma delle maggiorazioni individuali secondo i nm. 50–52; e 59
- al 60% del prodotto risultante dai seguenti due valori: 60
 - somma delle maggiorazioni individuali secondo i nm. 50–52; 61
 - rapporto tra il valore di sostituzione netto secondo il nm. 57 e la somma dei valori di sostituzione positivi. 62

Le maggiorazioni individuali coincidono con quelle definite ai nm. 50–52 per i contratti derivati ai quali si riferisce la compensazione bilaterale con una controparte di cui all'art. 61 OFoP. 63

D. Metodo standard (art. 58 OFoP)

[Allegato 4, § 69] Se una banca adotta il metodo standard per il calcolo dell'equivalente di credito o del valore dell'esposizione in caso di inadempienza (*exposure at default*, EAD) risultante da un'operazione su derivati, deve procedere come segue: 64

$$\text{Equivalente di credito o EAD} = 1.4 \cdot \max(CMV - CMC; \sum_j \left| \sum_i RPT_{ij} - \sum_l RPC_{lj} \right| \cdot CCF_j)$$

dove

CMV = valore di mercato del portafoglio di transazioni che compongono il paniere di compensazione (*netting set*) con una controparte senza considerare le garanzie, cioè $CMV = \sum_i CMV_i$ in cui CMV_i corrisponde al valore di mercato della *i*-esima transazione

CMC = valore di mercato delle garanzie assegnate al paniere di

compensazione, cioè $CMC = \sum_i CMC_i$ in cui CMC_i corrisponde al valore di mercato della garanzia i

i = indice della transazione

j = indice che individua il paniere di attività coperte (*hedging set*) in un'ottica prudenziale. Per ogni fattore di rischio viene costituito un paniere di copertura che permette di compensare le posizioni di rischio di segno opposto

l = indice delle garanzie

RPT_{ij} = posizione di rischio risultante dalla transazione i con riferimento al paniere di copertura j

RPC_{lj} = posizione di rischio risultante dalla garanzia l con riferimento al paniere di copertura j . Una garanzia ricevuta dalla controparte è di segno positivo, mentre una garanzia costituita a favore della controparte è di segno negativo.

CCF_j = fattore prudenziale di conversione del credito riferito al paniere di copertura j

- [Allegato 4, § 70] Qualora un derivato con un profilo di rischio lineare (p. es. *forward*, *future*, *swap*) preveda lo scambio di uno strumento finanziario (p. es. obbligazione, azione, materia prima) contro pagamento, quest'ultimo rappresenta un *payment leg*. Le transazioni che prevedono lo scambio di pagamenti (p. es. *swap* su tassi di interesse o su valute estere) sono composte da due *payment leg*. Un *payment leg* comprende pagamenti lordi convenuti contrattualmente. 65
- [Allegato 4, § 70] Ai fini dei calcoli descritti più avanti non occorre considerare i rischi di tasso per i *payment leg* con una durata residua inferiore a un anno. 66
- [Allegato 4, § 70] Le transazioni composte da due *payment leg* nella stessa valuta possono essere trattate come una transazione aggregata. 67
- [Allegato 4, § 71] Le transazioni con profili di rischio lineari, aventi come valore sottostante strumenti azionari, oro, altri metalli preziosi o altre materie prime, sono attribuite alla posizione di rischio del rispettivo strumento azionario o delle materie prime (compresi oro e altri metalli preziosi) di un paniere di copertura. 68
- [Allegato 4, § 71] Il *payment leg* delle transazioni di cui al nm. 68 è attribuito alla posizione di rischio di tasso del corrispondente paniere di copertura. 69
- [Allegato 4, § 71] Se il *payment leg* di una transazione di cui al nm. 68 è denominato in una valuta estera, la transazione è attribuita inoltre alla posizione di rischio della valuta estera corrispondente. 70

[Allegato 4, § 72] Le transazioni con profili di rischio lineari, aventi come sottostante un titolo di debito, sono attribuite a due posizioni di rischio di tasso, una per quanto riguarda il titolo di debito e l'altra per il <i>payment leg</i> .	71
[Allegato 4, § 72] Le transazioni con profili di rischio lineari che prevedono lo scambio di pagamenti (inclusi i <i>forward</i> su divise) sono attribuite a una posizione di rischio di tasso per ognuno dei due <i>payment leg</i> .	72
[Allegato 4, § 72] Se il titolo di debito è denominato in una valuta estera, è attribuito inoltre alla posizione di rischio della valuta estera corrispondente.	73
[Allegato 4, § 72] Se il <i>payment leg</i> è denominato in una valuta estera, è attribuito anche alla posizione di rischio della valuta estera corrispondente.	74
[Allegato 4, § 72] La posizione di un <i>basic swap</i> in valuta estera è pari a zero.	75
[Allegato 4, § 73–77] Entità della posizione di rischio	
<ul style="list-style-type: none"> • Risultante da una transazione con profilo di rischio lineare, eccettuati gli strumenti su tassi di interesse: effettivo valore nominale (prezzo di mercato per quantità) dello strumento sottostante, convertito in franchi svizzeri. 	76
<ul style="list-style-type: none"> • Per gli strumenti su tassi di interesse con profilo di rischio lineare e dei <i>payment leg</i> di tutte le transazioni: valore nominale effettivo dei pagamenti lordi esigibili (compreso l'importo nominale), convertito in franchi svizzeri e moltiplicato per la <i>modified duration</i> dello strumento su tassi di interesse o del <i>payment leg</i>. 	77
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Credit default swap</i>: importo nominale del credito di riferimento moltiplicato per la durata residua del <i>credit default swap</i>. 	78
<ul style="list-style-type: none"> • Derivato con profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e <i>swaption</i>): equivalente delta del valore nominale effettivo del sottostante, salvo nel caso in cui quest'ultimo sia uno strumento su tassi di interesse. 	79
<ul style="list-style-type: none"> • Derivato con profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e <i>swaption</i>) il cui sottostante è uno strumento su tassi di interesse: equivalente delta del valore nominale effettivo del sottostante o del <i>payment leg</i> moltiplicato per la <i>modified duration</i> dello strumento su tassi di interesse o del <i>payment leg</i>. 	80
[Allegato 4, § 78] L'entità e il segno della posizione di rischio possono essere determinati come riportato di seguito.	81
<ul style="list-style-type: none"> • Per gli strumenti su tassi di interesse e i <i>payment leg</i>: importo nominale effettivo o importo delta-equivalente moltiplicato per la <i>modified duration</i> = $\frac{\partial V}{\partial r}$ 	

dove

V = valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione: prezzo dell'opzione; nel caso di una transazione con profilo di rischio lineare: valore del sottostante o del suo *payment leg*)

r = livello del tasso di interesse

Se V è denominato in una valuta diversa da quella domestica, il derivato deve essere convertito in quest'ultima.

- Per tutti gli altri strumenti: importo nominale effettivo o importo delta-equivalente = 82

$$p_{\text{ref}} \cdot \frac{\partial V}{\partial p}$$

dove

p_{ref} = prezzo del sottostante, espresso nella moneta di riferimento

V = valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione: prezzo dell'opzione; nel caso di transazioni con profilo di rischio lineare: valore del sottostante)

p = prezzo del sottostante, espresso nella stessa moneta del valore dello strumento finanziario

- [Allegato 4, § 79] Le posizioni di rischio possono essere raggruppate in panieri di copertura. Per ciascun paniere di copertura viene calcolato il valore assoluto della somma delle posizioni di rischio risultanti, quale posizione di rischio netta, come segue: 83

$$\left| \sum_i RPT_{ij} - \sum_l RPC_{lj} \right|$$

dove

RPT_{ij} = posizione di rischio risultante dalla transazione i con riferimento al paniere di copertura j

RPC_{lj} = posizione di rischio risultante dalla garanzia l con riferimento al paniere di copertura j

- [Allegato 4, § 80] Le posizioni di rischio di tasso relative a strumenti su tassi di interesse a basso rischio specifico sono inserite, per ogni valuta, in uno dei sei panieri di copertura di cui al nm. 87. Uno strumento su tassi di interesse presenta un basso rischio specifico quando, nell'approccio standard per i rischi di mercato, è soggetto a esigenze di fondi propri pari o inferiori all'1,6%. 84

- [Allegato 4, § 80] Le posizioni di rischio di tasso, che derivano da un *payment leg*, sono assegnate allo stesso paniere di copertura delle posizioni di rischio di tasso a basso 85

rischio specifico.

[Allegato 4, § 80] Le posizioni di rischio di tasso relative a garanzie accettate sotto forma di liquidità sono assegnate allo stesso paniere di copertura delle posizioni di rischio di tasso a basso rischio specifico. 86

[Allegato 4, § 80] I sei panieri di copertura per ciascuna valuta sono classificati come segue: 87

Durata residua o durata fino alla prossima fissazione del tasso	Tasso di riferimento	
	Titolo di Stato	Altri
1 anno o inferiore a 1 anno		
Superiore a 1 anno, non oltre 5 anni		
Superiore a 5 anni		

[Allegato 4, § 81] Nel caso di sottostanti costituiti da strumenti su tassi di interesse (p. es. *floating rate notes*) o di *payment leg* (p. es. *floating rate leg* di *swap* su tassi di interesse), in cui il tasso di interesse è legato a un tasso di riferimento che rappresenta un tasso di interesse generale di mercato (p. es. *government bond yield*, tasso del mercato monetario, tasso *swap*), la frequenza di revisione del tasso corrisponde al periodo intercorrente fino al successivo adeguamento del tasso di riferimento. 88

[Allegato 4, § 81] Negli altri casi, la durata residua corrisponde a quella dello strumento su tassi di interesse o, nel caso di un *payment leg*, alla durata residua della transazione. 89

[Allegato 4, § 82] Per ciascun emittente di un credito di riferimento che rappresenta il sottostante di un *credit default swap* deve essere utilizzato un paniere di copertura distinto. 90

[Allegato 4, § 83] Per ciascun emittente di uno strumento su tassi di interesse ad alto rischio specifico, vale a dire per gli strumenti su tassi di interesse ai quali nell'approccio standard per i rischi di mercato sono applicabili esigenze di fondi propri superiori all'1,6%, deve essere utilizzato un paniere di copertura distinto. 91

[Allegato 4, § 84] Gli strumenti finanziari, eccetto gli strumenti su tassi di interesse (azioni, metalli preziosi, materie prime e altri strumenti), utilizzati come sottostante sono assegnati allo stesso paniere di copertura soltanto se si tratta di strumenti identici o simili. Sono considerati strumenti simili: 92

- nel caso degli strumenti azionari, gli strumenti azionari dello stesso emittente (gli indici azionari sono trattati come emittenti distinti); 93
- nel caso dei metalli preziosi, gli strumenti dello stesso metallo (gli indici su metalli preziosi si considerano metalli preziosi distinti); 94
- nel caso delle materie prime, gli strumenti della stessa materia prima (gli indici su 95

materie prime si considerano materie prime distinte);	
<ul style="list-style-type: none">nel caso dell'energia elettrica, gli obblighi e i diritti di fornitura che si riferiscono agli stessi periodi di punta (<i>peak load</i>) o agli stessi periodi normali (<i>base load</i>) entro un intervallo di 24 ore.	96
[Allegato 4, § 85] Il fattore di conversione del credito applicabile a una posizione di rischio netta risultante da un paniere di copertura dipende dalla classificazione prudenziale di cui ai nm. 98–100.	97
[Allegato 4, § 86] Fatta eccezione per gli strumenti su tassi di interesse utilizzati come sottostante, i fattori di conversione del credito sono i seguenti:	98
<ul style="list-style-type: none">valuta estera: 2,5%oro: 5,0%azioni: 7,0%metalli preziosi, ad eccezione dell'oro: 8,5%energia elettrica: 4,0%altre materie prime, ad eccezione dei metalli preziosi: 10,0%	
[Allegato 4, § 87] Alle posizioni di rischio risultanti da strumenti su tassi di interesse si applicano i seguenti fattori di conversione del credito:	99
<ul style="list-style-type: none">0,6% per le posizioni di rischio risultanti da uno strumento su tassi di interesse o un credito di riferimento con un rating delle classi 5–7;0,3% per una posizione di rischio risultante da un credito di riferimento che rappresenta il sottostante di un <i>credit default swap</i> con un rating delle classi 1–4;0,2% per tutte le altre posizioni.	
[Allegato 4, § 88] I derivati che non possono essere inseriti in nessuna delle suddette categorie sono assegnati a singoli panieri di copertura costituiti per ogni categoria di sottostanti, applicando un fattore di conversione del credito del 10% sull'importo nominale.	100
[Allegato 4, § 89] Nel caso di transazioni con un profilo di rischio non lineare può succedere che una banca non sia in grado di determinare il delta per mezzo del modello approvato dalla FINMA per il calcolo dei fondi propri per i rischi di mercato. Per i <i>payment leg</i> e le transazioni con strumenti su tassi di interesse come sottostante vi possono essere transazioni per le quali una banca non è in grado di determinare la <i>modified duration</i> . In questi casi si utilizza il metodo del valore di mercato secondo l'art. 57 OFoP.	101
E. Metodo del modello EPE (art. 59 OFoP)	
A questo proposito trovano applicazione le disposizioni contenute nel testo base di Basilea (nm. 2.1) concernenti il metodo del modello EPE e le disposizioni modificate in	102*

alcune parti tramite il testo di Basilea III (nm. 2.2.1). Da un lato, ciò riguarda le regole per il calcolo delle esigenze di fondi propri, dall'altro comprende anche i requisiti del secondo pilastro degli standard minimi di Basilea, vale a dire [§§777(i)-777(xiii)].

VI. Misure di riduzione dei rischi (art. 61 OFoP)

A. In generale

[§ 114] Qualora un rating dell'emissione tenga già conto degli effetti di misure di riduzione del rischio, questi non devono essere nuovamente considerati per la determinazione dei fondi propri necessari.	103
[§ 113] Se a una posizione che beneficia di misure di riduzione del rischio vengono assegnate esigenze di fondi propri superiori a una posizione altrimenti identica che non applica tali misure, gli effetti delle stesse non devono essere presi in considerazione.	104
[§ 206] Nei casi in cui una banca si avvalga di più tecniche di riduzione del rischio a fronte di una singola posizione, dovrà suddividere quest'ultima nelle singole quote, coperte da ciascuno strumento di riduzione del rischio, e calcolarne separatamente la ponderazione del rischio. Analogamente, se la protezione del credito offerta da un singolo garante è composta da diverse parti con scadenze differenti, essa deve essere suddivisa in singoli strumenti di riduzione del rischio di credito.	105
[§ 122, 124, 125] I fondi propri necessari possono essere ridotti mediante garanzie, se:	106
• un eventuale calo della qualità del credito della controparte non comporta la diminuzione sostanziale del valore di tale garanzia; e	107
• la banca dispone di apposite procedure per la tempestiva liquidazione delle garanzie.	108
[§ 127] Entrambe le banche coinvolte in una transazione garantita sono soggette all'applicazione di esigenze di fondi propri, per esempio per le operazioni <i>repo</i> e <i>reverse repo</i> . Anche per un'operazione di prestito titoli sono calcolati i fondi propri necessari per entrambe le parti coinvolte, come pure per il deposito di garanzie a fronte di un credito risultante da un derivato o da un'altra transazione in cui la banca sia esposta a un rischio di credito.	109
[§ 128] Quando una banca, in qualità di intermediaria, organizza un'operazione <i>repo</i> o affine tra un cliente e una terza parte, garantendo al cliente che quest'ultima adempirà i propri obblighi, deve soddisfare le esigenze di fondi propri come se la banca stessa fosse la diretta controparte.	110

B. Incongruenze delle scadenze

[§ 203] Come durata residua effettiva di un credito deve essere considerato il periodo massimo entro il quale la controparte deve adempiere i propri obblighi. Per la durata residua della copertura deve essere adottata la durata residua più breve possibile, tenendo conto delle opzioni e dei diritti di disdetta impliciti. 111

[§ 204] In caso di incongruenze delle scadenze, le coperture vengono riconosciute solo se la durata iniziale del relativo contratto di copertura ammonta almeno a un anno. Indipendentemente da ciò, in presenza di incongruenze delle scadenze non saranno riconosciute le coperture con una durata residua pari o inferiore a tre mesi. 112

[§ 205] Alla copertura del credito tramite garanzie reali o personali, compensazione legale e derivati di credito si applica il seguente aggiustamento: 113

$$P_a = P \cdot (t-0.25) / (T-0.25)$$

dove:

P_a = valore della copertura del credito corretto in funzione dell'incongruenza delle scadenze

P = valore della copertura del credito corretto in funzione di altri scarti (*haircut*)

T = valore minimo (5, durata residua del credito), espresso in anni

t = valore minimo (T, durata residua della copertura del credito), espresso in anni

VII. Compensazione legale (art. 61 cpv. 1, lett. a OFoP)

[§ 188] Nei casi in cui una banca è in grado in ogni momento di determinare i crediti e i debiti verso la controparte legalmente compensabili e sorveglia e gestisce sia i rischi connessi che le posizioni corrispondenti su base netta, essa potrà utilizzare il saldo netto di tali crediti e debiti come base per il calcolo dei fondi propri necessari secondo la formula di cui al nm. 144. Gli attivi sono trattati come crediti e i debiti come garanzie. L'*haircut* H è pari a zero, salvo se vi è un'incongruenza valutaria. In caso di valutazione quotidiana al corso di mercato, si considera un periodo di detenzione di dieci giorni lavorativi e si applicano tutti i requisiti di cui ai nm. 111–113, 148–149 e 164. 114

VIII. Compensazione contrattuale (art. 61 cpv. 1, lett. a OFoP)

[§ 174] La compensazione tra posizioni del portafoglio della banca (*banking book*) e del portafoglio di negoziazione (*trading book*) è ammessa soltanto se le operazioni compensate soddisfano le seguenti due condizioni: 115

- il valore di mercato di tutte le transazioni è calcolato giornalmente; e
- gli strumenti di garanzia utilizzati nelle transazioni sono riconosciuti come garanzie finanziarie nel portafoglio della banca.

Riconoscimento degli accordi di compensazione per le operazioni repo e operazioni affini 115.0.1*

[§173] Gli effetti degli accordi bilaterali di compensazione per le operazioni *repo* e operazioni affini saranno riconosciuti a livello della controparte, purché siano giuridicamente applicabili in ogni ordinamento giuridico competente al verificarsi dell'inadempienza e indipendentemente dalla natura di quest'ultima (insolvenza o fallimento della controparte). Oltre a ciò gli accordi di compensazione devono:

- a) assicurare alla parte non inadempiente il diritto di sospendere e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi dell'inadempienza, inclusi l'insolvenza o il fallimento della controparte;
- b) assicurare la compensazione tra i profitti e le perdite sulle operazioni (compresi quelli sul valore delle eventuali garanzie reali) sospese o chiuse ai sensi del relativo accordo, così che un solo importo netto sia dovuto da una controparte all'altra;
- c) consentire la pronta escussione o compensazione della garanzia reale al verificarsi dell'inadempienza;
- d) avere, analogamente ai diritti derivanti dalle condizioni richieste ai tre punti precedenti, efficacia giuridica in ogni giurisdizione competente al verificarsi dell'inadempienza, indipendentemente che si tratti di insolvenza o di fallimento della controparte.

Riconoscimento degli accordi di compensazione per i derivati [allegato 4, §96(i)-(iii)] 115.0.2*

- i) [Allegato 4, §96(i)] Questo paragrafo tratta la questione della compensazione bilaterale (netting), ossia dei valori delle posizioni nette, anziché lorde, verso la medesima controparte risultanti dai derivati.² Gli accordi di compensazione non diminuirebbero il rischio di credito di controparte, qualora il curatore fallimentare avesse (o potesse acquisire) la facoltà di disaggregare i contratti compensati pretendendo l'esecuzione di quelli favorevoli all'inadempiente e ricusando quelli sfavorevoli.
- ii) [Allegato 4, §96(ii)] Ai fini del calcolo della dotazione di fondi propri si applica quanto segue:
 - a) le banche possono compensare le transazioni soggette a novazione, in virtù della quale le obbligazioni fra una banca e la sua controparte di consegnare una certa moneta a una certa data di valuta sono automaticamente compensate con tutte le altre obbligazioni nella stessa moneta e con la stessa data di valuta, creando una nuova obbligazione unica che sostituisce legalmente le

² La compensazione contabile ("payments netting"), intesa a ridurre i costi operativi dei regolamenti giornalieri dei saldi, non viene riconosciuta ai fini del calcolo dei fondi propri, in quanto giuridicamente ininfluenza sulle obbligazioni lorde della controparte.

obbligazioni lorde originarie;

- b) le banche possono altresì compensare le transazioni soggette a una qualche forma giuridicamente valida di compensazione diversa da quella definita al punto a), comprese altre forme di novazione:
- c) in entrambi i casi a) e b) una banca deve poter dimostrare che dispone di
- i. un unico accordo bilaterale di compensazione scritto stipulato con la controparte che genera un'unica obbligazione giuridica e che copre tutte le transazioni contemplate, cosicché la banca avrà il diritto di ricevere ovvero l'obbligo di pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole transazioni nel caso in cui la controparte si renda inadempiente per uno dei seguenti motivi: insolvenza, fallimento, liquidazione o circostanze analoghe;
 - ii. pareri legali scritti e argomentati secondo cui, in caso di vertenza legale, le competenti autorità giudiziarie e amministrative riconosceranno che l'esposizione della banca è costituita da tale ammontare netto ai sensi della
 - legge della giurisdizione in cui ha sede la controparte e, qualora sia coinvolta la filiale estera di una controparte, anche la legge della giurisdizione in cui è ubicata tale filiale,
 - legge che regola le singole transazioni,
 - legge che regola i contratti o gli accordi necessari ai fini della compensazione;
 - iii. procedure atte ad assicurare che le caratteristiche giuridiche degli accordi di compensazione siano oggetto di regolare riesame alla luce di eventuali modifiche della legislazione rilevante.

[Allegato 4, §96(iii)] I contratti che prevedono clausole *walkaway* – ossia disposizioni che permettono a una controparte non inadempiente di effettuare solo pagamenti limitati o di non effettuare alcun pagamento in favore della controparte inadempiente quand'anche questa risulti creditore netto – non sono ammissibili ai fini del calcolo della dotazione di fondi propri.

IX. Computo delle garanzie

A. Requisiti qualitativi

(§110) Le banche devono garantire di disporre di risorse sufficienti per un'applicazione corretta dei contratti di margine con le controparti per derivati fuori borsa e per operazioni di finanziamento dei titoli, vale a dire per quanto riguarda la puntualità e la correttezza delle richieste di ricostituzione del margine in uscita nonché il tempo di reazione per le richieste di ricostituzione del margine in entrata. Le banche devono adottare provvedimenti tesi all'amministrazione delle garanzie, in modo da poter controllare e sorvegliare i seguenti fattori:

115.1*

- il rischio a cui sono esposte a causa dei contratti di margine (p. es. volatilità e

liquidità dei titoli impiegati come garanzie)

- concentrazioni del rischio su determinate tipologie di garanzie
- l'ulteriore utilizzo di garanzie in contanti e di altro tipo, compresi i potenziali deficit di liquidità derivanti dall'impiego delle garanzie ottenute dalle controparti
- diritti ceduti a garanzie depositate presso le controparti.

B. Possibili approcci

[§ 121] Le banche possono scegliere tra un approccio semplificato e un approccio completo, utilizzando l'uno o l'altro nel portafoglio della banca, ma non entrambi contemporaneamente. Questa limitazione non vale né per i crediti Lombard, né per le operazioni di prestito, *repo* o affini con valori mobiliari. Nel portafoglio di negoziazione si applica solo l'approccio completo. 116*

[§ 121] Una copertura parziale è ammessa in entrambi gli approcci, ma eventuali incongruenze delle scadenze tra il credito sottostante e le garanzie sono ammesse solo nell'approccio completo. 117

X. Computo delle garanzie secondo l'approccio semplificato (art. 61 cpv. 1, lett. d OFoP)

A. Garanzie riconosciute

[§ 145] Nell'approccio semplificato sono riconosciute le seguenti garanzie: 118*

- depositi in contanti presso la banca creditrice, incluse le obbligazioni di cassa o strumenti assimilabili emessi dalla banca creditrice, nonché investimenti fiduciari presso la banca creditrice o presso un'altra banca; 119
- oro; 119
- titoli di credito valutati da un'agenzia di rating esterna riconosciuta, con rating appartenente almeno: 120
 - alla classe 5, se emessi da governi centrali o altri organismi pubblici (enti di diritto pubblico), equiparati dall'organo nazionale di vigilanza a governi centrali;
 - alla classe 4, se emessi da altre entità (incluse banche e istituti di investimento); oppure
 - alla classe 5 per i titoli di credito a breve termine;
- titoli di credito senza rating di un'agenzia di rating riconosciuta, a condizione che: 121
 - siano emessi da una banca;
 - siano quotati in una borsa riconosciuta;

- siano antergati; e
 - tutte le altre emissioni antergate della stessa banca presentino un rating assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta pari almeno alla classe 4 o alla classe 3 per i titoli di credito a breve termine;
- strumenti azionari (comprese le obbligazioni convertibili) appartenenti a un indice principale; 122
 - fondi in valori mobiliari e UCITS / OICVM³, se: 123
 - il prezzo delle quote è pubblicato quotidianamente; e
 - il fondo di valori mobiliari e l'UCITS sono circoscritti a investimenti in strumenti menzionati nel presente paragrafo. L'utilizzo di strumenti derivati da parte di fondi di valori mobiliari e UCITS / OICVM unicamente allo scopo di copertura degli investimenti, di cui al nm. e al nm. 134, non deve impedire che le quote di tale fondo e di UCITS / OICVM siano riconosciute come garanzia.
- (§111) Le posizioni di ricartolarizzazione di cui al nm. 94.1 Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche» non sono ammesse come garanzie finanziarie indipendentemente dal rating del credito. Tale divieto si applica a prescindere dall'approccio adottato per la determinazione degli *haircut*. 123.1*

B. Calcolo

- [§ 194, 145] I *credit linked note* garantiti mediante denaro contante che sono stati emessi dalla banca contro crediti nel portafoglio bancario e soddisfano i requisiti per i derivati di credito (sezione XIII), vengono trattati come crediti coperti da garanzie liquide. 124*
- Qualora i depositi in contanti, le obbligazioni di cassa e altri strumenti assimilabili emessi dalla banca creditrice vengano utilizzati come garanzia presso una banca terza, la parte di credito coperta dalla garanzia riceve la ponderazione della banca terza (dopo gli eventuali scarti necessari per il rischio di cambio) se le garanzie sono state cedute formalmente o costituite in pegno in modo incondizionato e irrevocabile a favore della banca creditrice. 125*
- Alla parte di credito garantita da investimenti fiduciari presso una banca terza viene attribuita la ponderazione di rischio della banca presso la quale sono stati collocati gli investimenti fiduciari. 126
- [§ 182] Per essere prese in considerazione nell'approccio semplificato, le garanzie devono essere costituite in pegno o prestate in modo equivalente almeno per la durata del credito e rivalutate al valore di mercato almeno ogni sei mesi. Quest'ultima condizione non è applicabile ai depositi in contanti, agli investimenti fiduciari e alle obbligazioni di cassa. Alle parti di credito coperte dal valore di mercato delle garanzie riconosciute si 127*

³ *Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities / Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari*

applica la ponderazione di rischio del garante. Fatti salvi i casi di cui ai nm. 128–123, secondo l’approccio standard svizzero la ponderazione del rischio della parte coperta non può scendere al di sotto del 20%. Alla parte rimanente del credito si assegna la ponderazione del rischio della rispettiva controparte.

[§ 183] Alle operazioni *repo* o affini che soddisfanno i criteri di cui ai nm. 182–190 e 192–197 si applica una ponderazione del rischio dello 0%. Se la controparte non è un operatore primario di mercato, l’operazione riceve una ponderazione del rischio del 10%. 128*

[§ 184] Ai derivati OTC valutati quotidianamente al corso di mercato e coperti da liquidità nella stessa moneta è attribuita una ponderazione del rischio dello 0% fino a concorrenza dell’importo della copertura. Se coperti da titoli di Stato o di altri organismi statali con una ponderazione del rischio pari allo 0%, tali strumenti ricevono una ponderazione del rischio del 10%. 129*

[§ 185] In luogo delle ponderazioni minime del rischio di cui al nm. 127, si può adottare una ponderazione del rischio dello 0%, qualora l’operazione e le garanzie siano denominate nella stessa valuta e se 130

- la garanzia consiste in un deposito in contanti; oppure 131
- la garanzia consiste in titoli di un governo centrale o di un ente di diritto pubblico con una ponderazione del rischio dello 0% nell’approccio standard e al suo valore di mercato è stata applicata una riduzione del 20%. 132

XI. Computo delle garanzie secondo l’approccio completo (art. 61 cpv. 1, lett. d OFoP)

A. Garanzie riconosciute

[§ 146] (§111) Nell’approccio completo sono riconosciute le seguenti garanzie:*

- tutti gli strumenti indicati ai nm. 118–123 ad esclusione degli strumenti menzionati al nm. 123.1. 133*
- le azioni non appartenenti a un indice principale, ma quotate in una borsa riconosciuta. 134
- fondi di valori mobiliari e UCITS che contengono tali azioni. 135
- [§703] Per le operazioni *repo* e affini contenute nel portafoglio di negoziazione, fatto salvo il nm. 123.1, tutti gli strumenti attribuibili a detto portafoglio possono essere computati come garanzie. Per quegli strumenti che non vengono riconosciuti come garanzie nel portafoglio della banca (cioè non rientrano nelle categorie di cui al nm. 118 e segg.), occorre operare degli *haircut*, alla stregua di quelli applicati a titoli riconosciuti quotati in borsa ma non contenuti in un indice principale (nm. 148). 135.1*

Tuttavia, se le banche utilizzano stime proprie per la determinazione degli *haircut* oppure un metodo del modello EPE, possono utilizzarle anche per il portafoglio di negoziazione.

B. Calcolo

- [§ 130] Nell'approccio completo, le banche che assumono garanzie devono calcolare il valore rettificato del credito verso la controparte, al fine di tenere conto delle eventuali modifiche del valore della garanzia. Mediante l'impiego di *haircut* (scarti di garanzia) positivi o negativi, le banche devono adeguare sia l'ammontare del credito verso la controparte sia il valore delle garanzie ricevute dalla controparte, per tenere conto di eventuali variazioni future del valore di entrambi causate dalle fluttuazioni del mercato. 136
- [§ 131] Nel caso di un'incongruenza tra la valuta del credito e quella della garanzia, si rende necessaria una correzione supplementare al ribasso dell'ammontare della garanzia, già corretto in funzione della volatilità, per tenere conto di eventuali variazioni future del corso di cambio. 137
- [§ 132] Se l'importo del credito è superiore a quello della garanzia, entrambi corretti in funzione della volatilità (ivi compreso un aggiustamento supplementare per il rischio di cambio), le banche devono determinare gli attivi ponderati per il rischio come differenza tra i due importi corretti, moltiplicata per la ponderazione del rischio della controparte. Le modalità di calcolo sono descritte ai nm. 144–147. 138
- [§ 133] È possibile utilizzare sia *haircut* prudenziali (nm. 148) che *haircut* stimati internamente (nm. 151 e segg.). L'utilizzo di questi ultimi è consentito unicamente a condizione che la FINMA abbia verificato e certificato il rispetto di determinate condizioni qualitative e quantitative (nm. 154–162). 139
- [§ 134] Una banca può optare per *haircut* prudenziali o stimati internamente a prescindere dalla scelta tra l'approccio standard o l'approccio IRB effettuata per i rischi di credito. L'utilizzo di *haircut* stimati internamente ne implica l'impiego per tutti i tipi di strumenti per i quali gli stessi siano idonei. Sono esenti da questo obbligo i portafogli non significativi. 140
- [§ 135] L'ammontare dei singoli *haircut* dipende dal tipo di strumento, dal tipo di transazione, nonché dalla frequenza del reintegro del margine e della valutazione al corso di mercato. Per esempio, le operazioni *repo* e affini soggette a rivalutazione e obbligo di reintegro del margine su base quotidiana ricevono un *haircut* basato su un periodo di detenzione di cinque giorni, mentre alle operazioni di credito garantite, soggette a rivalutazione giornaliera senza obbligo di reintegro del margine, si applicano *haircut* basati su un periodo di detenzione di venti giorni. A questo proposito si rimanda al nm. 165. 141
- [§ 136] Per determinati tipi di operazioni *repo* e affini (essenzialmente *repo* con titoli di Stato, definite ai nm. 182–197), è possibile applicare un *haircut* pari a zero nella 142

determinazione dell'importo del credito dopo la riduzione del rischio.

[§ 138] Oltre agli *haircut* prudenziali e a quelli stimati internamente, le banche possono utilizzare anche modelli *value-at-risk* (cfr. nm. 166 e segg). 143

[§ 147] In caso di utilizzo di garanzie, il valore dell'esposizione dopo la riduzione del rischio di credito è calcolato come segue: 144

$$E^* = \max \{0, [E (1 + H_E) - C (1 - H_C - H_{FX})]\}$$

dove:

E^* = importo del credito previa riduzione del rischio di credito

E = importo corrente del credito

H_E = *haircut* applicato al credito

C = valore corrente della garanzia ricevuta

H_C = *haircut* applicato alla garanzia

H_{FX} = *haircut* per l'incongruenza valutaria tra credito e garanzia

[§ 148] L'importo del credito dopo la riduzione del rischio di credito viene moltiplicato per la ponderazione del rischio della controparte al fine di determinare il valore ponderato del credito coperto da garanzia. 145

[§ 149] Il trattamento delle transazioni con incongruenze delle scadenze tra credito e garanzia è descritto ai nm. 111–113. 146

[§ 150] Qualora le garanzie siano costituite da un paniere di attivi, l'*haircut* applicato al paniere è $H = \sum_i a_i \cdot H_i$, dove a_i rappresenta il peso di un attivo nel paniere e H_i l'*haircut* applicabile allo stesso. Il peso di a_i equivale alla quota percentuale dell'attivo i sull'intero paniere. 147

C. Utilizzo di *haircut* standard prudenziali

[§ 151, 153] (§111) *Haircut* prudenziali standard (in %) in caso di rivalutazione delle garanzie e di obbligo di reintegro del margine su base quotidiana e di un periodo di detenzione di dieci giorni 148*

Rating dell'emissione	Durata residua	Governi centrali ed enti di diritto pubblico assimilabili ai governi centrali, banche multilaterali di sviluppo di cui all'allegato 1	Altri emittenti
Classi di rating 1 o 2 e 1 per i titoli di credito a breve termine	≤ 1 anno	0,5	1
	> 1 anno, ≤ 5 anni	2	4
	> 5 anni	4	8
Classi di rating 3 o 4 e 2 o 3 per i titoli di credito a breve termine e titoli di credito bancari senza rating di cui al nm. 121 (incl. investimenti fiduciari)	≤ 1 anno	1	2
	> 1 anno, ≤ 5 anni	3	6
	> 5 anni	6	12
Classe di rating 5	Tutti	15	Non riconosciuti
Azioni dell'indice principale (incl. obbligazioni convertibili) e oro		15	
Altre azioni negoziate in una borsa riconosciuta (incl. obbligazioni convertibili) e altre garanzie		25	
Fondi di valori mobiliari / UCITS		Massimo <i>haircut</i> applicabile a un titolo nel quale il fondo può investire.	
Deposito in contanti nella stessa valuta ⁴		0	

[§ 152] Nel caso di un'incongruenza tra la valuta del credito e quella della garanzia prestata sotto forma di titolo di credito e di deposito in contanti, l'*haircut* prudenziale applicabile per il rischio di cambio ammonta all'8%. 149

[§ 153] Per le transazioni nelle quali la banca presta strumenti non riconosciuti, al credito si applica un *haircut* identico a quello delle azioni negoziate in una borsa riconosciuta, ma non comprese in un indice principale. 150

⁴ Ivi comprese le obbligazioni di cassa o strumenti assimilabili, emessi dalla banca creditrice, nonché investimenti fiduciari presso la banca creditrice o presso un'altra banca.

D. Utilizzo di *haircut* stimati internamente

- [§ 154] Su richiesta, la FINMA può autorizzare una banca a calcolare gli *haircut* usando proprie stime della volatilità del prezzo di mercato e del corso di cambio, subordinando tale autorizzazione al rispetto degli standard minimi qualitativi e quantitativi menzionati ai nn. 154–162. 151
- [§ 154] Per quanto riguarda i titoli di credito con classe di rating 4 o 3 per i titoli di credito a breve termine, le stime della volatilità possono essere indicate per ogni categoria di titolo. La determinazione delle categorie di titoli deve tenere conto del tipo di emittente, del suo rating, della durata residua e della *duration* modificata. Le stime della volatilità devono essere rappresentative dei titoli effettivamente inclusi nella categoria considerata. Per quanto riguarda i titoli di credito ammessi come garanzia o le azioni, gli *haircut* devono essere calcolati separatamente per ogni titolo. 152
- [§ 155] Le banche devono stimare singolarmente le volatilità della garanzia e dell'incongruenza valutaria. Le volatilità stimate non devono tenere conto delle correlazioni tra i crediti non coperti da garanzie, le garanzie e i corsi di cambio. 153
- [§ 156–160] Se gli *haircut* vengono calcolati in base a stime proprie della banca, devono essere soddisfatti i seguenti criteri quantitativi:
- per il calcolo degli *haircut* deve essere utilizzato un intervallo di confidenza unilaterale del 99%; 154
 - il periodo di detenzione minimo dipende dal tipo di transazione e dalla frequenza del reintegro del margine o della valutazione del corso di mercato. Il periodo di detenzione minimo applicabile a diversi tipi di transazioni è indicato al nm. 163. Le banche possono adottare *haircut* calcolati su periodi di detenzione più brevi e maggiorarli in base alla formula di cui al nm. 164 per ottenere un periodo di detenzione appropriato; 155
 - le banche devono tenere conto della scarsa liquidità degli attivi di qualità inferiore e aumentare il periodo di detenzione nei casi in cui quello prescritto risulti troppo breve alla luce della liquidità delle garanzie. Le banche devono altresì individuare i casi in cui i dati storici sottovalutano la volatilità potenziale, per esempio in presenza di corsi di cambio fissi, e sottoporre i dati a uno *stress test*; 156
 - il periodo di osservazione storico (periodo di rilevazione) scelto per il calcolo dell'*haircut* deve ammontare almeno a un anno. Qualora per le singole osservazioni giornaliere si applichino diverse ponderazioni, il periodo di osservazione medio ponderato deve essere pari almeno a sei mesi (in altri termini, nella media ponderata i valori devono risalire almeno a sei mesi); e 157
 - i dati devono essere aggiornati almeno una volta ogni trimestre. Se le condizioni di mercato lo richiedono, l'aggiornamento deve avvenire immediatamente. 158

[§ 162–165] Devono essere inoltre soddisfatti i seguenti criteri qualitativi:

- le volatilità stimate (e i periodi di detenzione) devono essere utilizzate nel processo quotidiano di gestione dei rischi della banca; 159
- le banche devono disporre di solidi processi che garantiscono la conformità alle prescrizioni documentate delle direttive interne, dei controlli e delle procedure riguardanti il sistema di misurazione dei rischi; 160
- il sistema di misurazione dei rischi deve essere utilizzato congiuntamente a limiti interni di esposizione; e 161
- nell'ambito del processo interno di revisione della banca deve essere svolta una verifica periodica indipendente del sistema di misurazione dei rischi. Inoltre, l'insieme dei processi di gestione dei rischi deve essere esaminato a cadenza regolare e deve comprendere almeno i seguenti elementi: 162
 - integrazione della misurazione dei rischi nella gestione quotidiana dei rischi;
 - convalida di ogni modifica importante nella procedura di misurazione dei rischi;
 - esattezza e completezza dei dati sulle posizioni;
 - verifica della coerenza, tempestività e affidabilità delle fonti di dati utilizzate per generare i modelli interni, compresa l'indipendenza di tali fonti; e
 - esattezza e idoneità delle ipotesi di volatilità.

E. Aggiustamenti necessari del periodo di detenzione minimo e degli *haircut*

a) Adeguamento del periodo di detenzione minimo

[§ 166–167] (§103) Per alcune transazioni è necessario adottare diversi periodi di detenzione minimi, a seconda del tipo e della frequenza della rivalutazione e del reintegro del margine: 163*

Tipo di transazione	Periodo di detenzione minimo ⁵	Condizione
Repo e operazioni affini	5 giorni lavorativi	Obbligo di reintegro del margine su base quotidiana
Altre transazioni sul mercato dei capitali, derivati fuori borsa e crediti Lombard	10 giorni lavorativi	Obbligo di reintegro del margine su base quotidiana
Concessione di crediti coperti da garanzie	20 giorni lavorativi	Rivalutazione quotidiana

Se una transazione o un *netting set* (v. nm. 54) soddisfa uno dei criteri di cui al

⁵ Margin Period of Risk.

nm. 163.1, 163.2–163.4, 163.5, 163.6 o 163.7, deve essere applicato un periodo di detenzione più lungo.

(§103) Per tutti i *netting set* che, in un determinato momento all'interno di un trimestre, hanno compreso più di 5'000 operazioni, il periodo di detenzione minimo per il trimestre successivo viene fissato a 20 giorni lavorativi. 163.1*

(§103) Per i *netting set* che contengono almeno un'operazione con garanzie non liquide oppure un derivato fuori borsa che non può essere facilmente sostituito, si applica un periodo di detenzione minimo di 20 giorni lavorativi. 163.2*

(§103) In questo contesto, i concetti «garanzie non liquide» e «derivato fuori borsa che non può essere facilmente sostituito» devono essere interpretati in un contesto di condizioni critiche di mercato; sono caratterizzati dal venire meno di mercati continuamente attivi, sui quali, entro due giorni al massimo, un operatore di mercato ottiene più quotazioni di prezzo che non sollecitano il mercato e non contengono un ribasso (nel caso delle garanzie) o una maggiorazione (nel caso di derivati fuori borsa) del o sul prezzo di mercato. 163.3*

(§103) Le situazioni in cui le operazioni sono considerate non liquide ai sensi delle presenti disposizioni riguardano per esempio strumenti in cui non avviene una determinazione quotidiana del prezzo come pure strumenti per i quali si applicano speciali norme contabili di valutazione (p. es. derivati fuori borsa oppure operazioni su titoli pensionistici o affini, il cui valore temporale viene determinato tramite modelli sulla base di parametri di entrata non osservati nel mercato). 163.4*

(§103) Inoltre, una banca deve considerare se nelle operazioni o nei titoli considerati come garanzie è presente una concentrazione su un determinato contraente e se la banca sarebbe in grado di sostituire le proprie operazioni, nel caso in cui tale contraente si ritiri improvvisamente dal mercato. 163.5*

(§103) Se negli ultimi due trimestri una banca, in un determinato *netting set*, è stata al centro di controversie concernenti l'ammontare dei margini supplementari la cui durata ha superato il periodo di detenzione minimo applicabile (precedentemente all'applicazione della presente prescrizione), la banca deve tenere conto di tale cronologia applicando un periodo di detenzione minimo per i due trimestri successivi, che corrisponde almeno al doppio del limite inferiore fissato dalla vigilanza per il *netting set* in questione. 163.6*

(§103) Nel reintegro del margine (re-margining) che avviene non a ritmo quotidiano bensì ogni N giorni, si applica un periodo di detenzione minimo di almeno il valore minimo regolamentare F in conformità al nm. 163 e 163.1–163.6 più N giorni meno uno. In pratica: 163.7*

$$\text{Periodo di detenzione minimo} = F + N - 1$$

b) Adeguamento degli *haircut*

[§ 168] Qualora la frequenza del reintegro del margine o della rivalutazione sia superiore a un giorno, l'importo minimo degli *haircut* deve essere calcolato in funzione del numero di giorni lavorativi intercorrenti tra i reintegri o le rivalutazioni con l'aiuto della formula seguente: 164

$$H = H_M \sqrt{[(N_R + (T_M - 1)) / T_M]}$$

dove:

$$H = \textit{haircut}$$

$$H_M = \textit{haircut} \text{ per il periodo di detenzione minimo}$$

$$T_M = \text{periodo di detenzione minimo applicabile al rispettivo tipo di transazione}$$

$$N_R = \text{numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra l'obbligo di reintegro del margine per le transazioni sul mercato dei capitali o le rivalutazioni per la concessione di crediti coperti da garanzie}$$

[§ 168] Se la volatilità viene rilevata su un periodo di detenzione di T_N giorni, diverso dal periodo di detenzione minimo T_M stabilito, l'*haircut* H_M è calcolato secondo la seguente formula: 165

$$H_M = H_N \sqrt{[T_M / T_N]}$$

dove:

$$T_N = \text{periodo di detenzione utilizzato dalla banca per ottenere } H_N$$

$$H_N = \textit{haircut} \text{ basato sul periodo di detenzione } T_N$$

F. Utilizzo di modelli VaR per la stima degli *haircut*

[§ 178] In alternativa all'utilizzo di *haircut* prudenziali standard o interni, è possibile applicare modelli VaR al fine di determinare l'importo del credito dopo la riduzione del rischio, tenendo conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli. Questo approccio viene adottato soltanto per le operazioni *repo* e affini con controparti con cui sono stati sottoscritti accordi di compensazione. 166

[§ 178] L'applicazione dell'approccio dei modelli VaR è consentita alle banche che dispongono di un modello di rischio di mercato riconosciuto conformemente alla Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche». 167

Le banche il cui modello di rischio di mercato non è riconosciuto possono richiedere all'organo di vigilanza l'autorizzazione a utilizzare i propri modelli VaR interni per il calcolo delle volatilità potenziali dei prezzi delle operazioni *repo* e affini. 168

I modelli interni saranno tuttavia accettati solo a condizione che la banca possa dimostrarne la qualità alla FINMA per mezzo di un *backtesting* dei risultati sui dati di un anno. 169

[§ 179] I criteri quantitativi e qualitativi per il riconoscimento dei modelli interni relativi al rischio di mercato per le operazioni repo e affini coincidono sostanzialmente con quelli della Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche». Per quanto riguarda il periodo di detenzione, la durata minima sarà tuttavia di cinque giorni lavorativi (anziché dieci) e potrà essere prorogata qualora non risultasse adeguata alla liquidità dello strumento in questione. Se una transazione oppure una quantità compensabile di transazioni (paniere di compensazione, v. nm. 54) soddisfa uno dei criteri di cui al nm. 163.1–163.7, deve essere applicato un periodo di detenzione minimo in conformità a quest’ultimi. 170*

[§ 181] Per le banche che utilizzano i propri modelli interni di rischio di mercato, il calcolo dell’importo del credito dopo la riduzione del rischio di credito E^* viene effettuato come segue: 171

$$E^* = \max \{0, [(\sum E - \sum C) + (\text{risultato VaR ottenuto con l’aiuto del modello interno di rischio di mercato})]\}$$

Per il calcolo dei fondi propri necessari le banche devono utilizzare il valore VaR del giorno lavorativo precedente.

G. Condizioni per l’applicazione di un *haircut* pari a zero

Indipendentemente dall’approccio scelto (semplificato, completo o basato su un modello VaR) per le operazioni *repo* e affini con accordo di riscatto espresso in franchi svizzeri, al fine della determinazione dei fondi propri necessari per il rischio di credito si considera soltanto la parte non coperta (vale a dire l’importo netto positivo del credito, calcolato senza l’utilizzo di *haircut*), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 172

- la controparte sia un operatore *primario* di mercato; 173
- l’operazione *repo* sia eseguita mediante un sistema elettronico efficiente che elimina i rischi operativi e di adempimento; 174
- le transazioni siano eseguite dal sistema secondo il principio «fornitura contro pagamento»; 175
- i crediti e le garanzie siano valutati dal sistema almeno due volte al giorno sulla base dei corsi attuali dei valori mobiliari e delle divise, venga calcolata immediatamente la posizione netta e venga effettuata automaticamente la compensazione dei margini lo stesso giorno; 176
- la documentazione determinante per l’accordo corrisponda a quella usata abitualmente sul mercato per questo tipo di operazioni *repo* su valori mobiliari in questione e stabilisca che la transazione può essere disdetta con effetto immediato qualora la controparte non ottemperi l’obbligo di fornire garanzie supplementari sotto forma di liquidità o di valori mobiliari o di reintegro del margine o risulti altrimenti inadempiente; 177

- in caso di inadempienza, dovuta a insolvenza o a fallimento, la banca deve avere il diritto illimitato e legalmente esercitabile di prendere possesso immediato e di realizzare le garanzie; 178
 - il sistema utilizzato per l'operazione *repo* sia riconosciuto dalla FINMA; 179
 - i valori mobiliari utilizzati per l'operazione *repo* siano titoli ammessi dalla Banca nazionale svizzera per questo tipo di operazione. 180
- La FINMA riconosce i sistemi di *repo* in franchi svizzeri basati sui sistemi integrati di SIX Repo SA o di Eurex Zürich SA e la cui regolazione avviene mediante SIX SA e il sistema di pagamento SIC. 181*
- [§ 170] Alle operazioni *repo* e affini è possibile applicare, anziché le disposizioni di cui al nm. 172, un *haircut* (H) pari a zero, qualora la controparte sia un operatore *primario* di mercato e siano rispettate le seguenti condizioni: 182
- il credito e la garanzia siano entrambi costituiti da denaro contante o titoli emessi da un governo centrale o da un ente di diritto pubblico con una ponderazione del rischio dello 0% nell'approccio standard; 183
 - il credito e la garanzia siano denominati nella stessa valuta; 184
 - la transazione abbia una durata non superiore a un giorno (*overnight*) oppure sia il credito che la garanzia siano valutati giornalmente al corso di mercato e siano soggetti a obblighi di reintegro del margine su base quotidiana; 185
 - nel caso in cui la controparte sia venuta meno all'obbligo di fornire garanzie supplementari, non intercorrano più di quattro giorni di negoziazione tra l'ultima rivalutazione prima dell'inadempimento dell'obbligo di reintegro del margine e la realizzazione della garanzia; 186
 - l'operazione sia effettuata tramite un sistema di pagamento e di regolamento di valori mobiliari generalmente riconosciuto per queste tipologie di operazioni; 187
 - la documentazione determinante ai fini dell'accordo corrisponda a quella usata abitualmente sul mercato per questo tipo di operazioni *repo* e affini sui titoli in questione; 188
 - la documentazione determinante per l'accordo stabilisca che la transazione può essere disdetta con effetto immediato qualora la controparte non ottemperi l'obbligo di fornire garanzie supplementari sotto forma di liquidità o di valori mobiliari o di reintegro del margine o risulti altrimenti inadempiente; e 189
 - in caso di inadempienza, dovuta a insolvenza o a fallimento, la banca deve avere il diritto illimitato e legalmente esercitabile di prendere possesso immediato e di 190

realizzare le garanzie.

[§ 170] L'eccezione di cui al nm. 182 non è ammessa per le banche che applicano un approccio basato sul modello descritto ai nm. 166 e segg. 191

[§ 171] Sono considerati operatori *primari* di mercato secondo il nm. 185:

- governi centrali, banche centrali ed enti di diritto pubblico; 192
- banche e commercianti di valori mobiliari; 193
- altre imprese attive nel settore finanziario (comprese le imprese di assicurazione) che possono ricevere una ponderazione di rischio del 20% nell'AS-BRI; 194*
- fondi di investimento sottoposti a vigilanza, soggetti alle esigenze di fondi propri o a limiti di indebitamento; 195
- casse pensioni sottoposte a vigilanza; 196
- gestori riconosciuti di sistemi di pagamento o di regolamento di valori mobiliari. 197

[§ 172] Qualora un'autorità di vigilanza di un paese terzo applichi una particolare eccezione per le operazioni *repo* o affini su titoli di Stato, emessi in quel paese, è possibile far valere le stesse eccezioni anche in Svizzera. 198

H. *Repo* e operazioni affini

[§ 176] Alle banche che utilizzano *haircut* prudenziali standard o interni si applica la formula illustrata di seguito che tiene conto degli effetti degli accordi di compensazione: 199

$$E^* = \max \{0, [(\sum E - \sum C) + \sum (ES \cdot HS) + \sum (EFX) \cdot (HFX)]\}$$

dove:

E^* = importo del credito previa riduzione del rischio di credito

E = importo corrente del credito

C = valore corrente della garanzia ricevuta

ES = valore assoluto della posizione netta in un titolo

HS = *haircut* per tale titolo

EFX = valore assoluto della posizione netta in una valuta diversa da quella concordata

HFX = *haircut* per tale incongruenza valutaria

XII. Transazioni su derivati coperti da garanzie

[§ 186] I fondi propri necessari per i rischi di credito derivanti da un contratto individuale vengono calcolati, secondo il metodo del valore di mercato, come segue: 200*

Esigenze di fondi propri = $\max [EAD - CA, 0] \cdot r \cdot 8\%$,

dove:

EAD= equivalente di credito secondo i nm. 49–63

CA = importo della garanzia aggiustato secondo l'approccio completo

r = ponderazione del rischio della controparte

[§ 187] I valori di sostituzione di contratti di compensazione legalmente validi ed eseguibili corrispondono ai costi netti di sostituzione. L'*haircut* per il rischio valutario si utilizza laddove la valuta delle garanzie non coincida con quella della compensazione. Anche se l'impegno, le garanzie e l'importo del pagamento sono espressi in più di due valute, si applicherà un solo *haircut*, basato sull'ipotesi di un periodo di detenzione di dieci giorni e, se necessario, maggiorato in funzione della frequenza della valutazione al corso di mercato. 201

XIII. Garanzie e derivati di credito (art. 61 cpv. 1 lett. b e c OFoP)

A. Requisiti minimi

Le banche devono riconoscere e comprendere i rischi legati alle garanzie e ai derivati di credito. I sistemi di misurazione, di gestione e di sorveglianza dei rischi devono registrare le garanzie e i derivati di credito in modo appropriato. 202

Le disposizioni di cui ai nm. 204–252 si riferiscono alle banche che, per la determinazione dei fondi propri necessari, applicano l'approccio standard svizzero (AS-CH). Le banche IRB sono tenute ad applicare direttamente gli standard minimi di Basilea, con le limitazioni di cui al nm. 266. 203*

B. Riconoscimento dell'effetto di copertura

Mediante garanzie e derivati di credito, una banca beneficiaria di garanzia può ridurre il proprio rischio di credito nei confronti di una o più controparti. Affinché l'effetto di copertura di una garanzia o di un derivato di credito possa essere preso in considerazione nel calcolo dei fondi propri necessari con l'approccio di sostituzione (nm. 232), devono essere effettivamente trasferiti in capo al garante i rischi di credito e devono essere rispettati i requisiti minimi riportati di seguito. La protezione è riconosciuta in ogni caso fino a concorrenza dell'importo massimo di versamento. 204

[§ 189] Un contratto relativo a una garanzia o un derivato di credito:	205
• deve rappresentare un credito diretto nei confronti del garante;	206
• deve essere legato esplicitamente a crediti specifici, affinché l'estensione della garanzia sia chiaramente definita e incontestabile;	207
• deve essere irrevocabile. Il contratto non deve concedere al garante il diritto di disdire unilateralmente il suo impegno di copertura del credito, di aumentarne i costi o di ridurne la durata convenuta, salvo nel caso in cui il beneficiario della garanzia non ottemperi gli obblighi di pagamento previsti a suo carico dal contratto di copertura o da altri impegni contrattuali fondamentali;	208
• non deve essere subordinato a condizioni. Il contratto non deve contenere disposizioni che potrebbero autorizzare il garante a non adempiere immediatamente i propri impegni;	209
• deve essere vincolante e legalmente eseguibile per tutte le parti coinvolte, in tutti gli ordinamenti legislativi rilevanti;	210
• deve essere stipulato per iscritto.	211
[§ 195] (Testo tra §120 e §121) L'effetto di copertura può essere riconosciuto solo se il garante ⁶ appartiene a una delle seguenti categorie di emittenti:	212*
• governi centrali e banche centrali come da allegato 2 punto 1 OFoP (AS-CH) o allegato 3 punto 1 OFoP (AS-BRI) con una ponderazione del rischio inferiore o equivalente a quella del debitore di riferimento;	213*
• BRI, FMI e banche multilaterali di sviluppo secondo l'allegato 1, con una ponderazione del rischio inferiore o equivalente a quella del debitore di riferimento;	214*
• enti di diritto pubblico, banche e commercianti di valori mobiliari di cui all'allegato 2 OFoP (AS-BRI) con una ponderazione del rischio inferiore o equivalente a quella del debitore di riferimento;	215*
• altre persone giuridiche con un rating esterno, tranne se la copertura avviene in riferimento a una posizione di cartolarizzazione. In queste persone giuridiche rientrano anche le società madre, le filiali e le società del gruppo con una ponderazione del rischio inferiore o uguale a quella del debitore di riferimento;	216*
• se la copertura avviene in riferimento a una posizione di cartolarizzazione: altre persone giuridiche che possiedono un rating della classe di rating «4 o superiore» e	216.1*

⁶ Dato che nel caso di *credit linked notes* (CLN) il garante ha già adempiuto i suoi impegni massimi, i limiti indicati nel presente nm. per quanto riguarda il riconoscimento degli effetti di protezione non sono validi per i CLN.

che al momento della cessione della protezione del credito possedevano un rating della classe di rating «3 o superiore». Il garante che soddisfa queste condizioni può anche essere una società madre, una filiale o una società affiliata al debitore di riferimento, se la ponderazione del rischio è inferiore o uguale a quella del debitore di riferimento.

C. Requisiti minimi supplementari relativi alle garanzie

[§ 190] Il garante risponde di tutti i pagamenti dovuti dal debitore di riferimento in forza del credito di riferimento sottostante. Se il garante è responsabile solo del rimborso del capitale del credito di riferimento sottostante, gli interessi e tutti gli altri impegni di pagamento non coperti dalla garanzia devono essere considerati non garantiti, in conformità al nm. 241. 217

[§ 190] In caso di insolvenza o di mora del pagamento da parte del debitore di riferimento, il beneficiario della garanzia ha il diritto di esigere immediatamente e direttamente dal garante gli importi ancora dovuti secondo il contratto di credito. 218

D. Fideiussioni

Le fideiussioni sono assimilate alle garanzie e quindi riconosciute come strumenti di copertura per la determinazione dei fondi propri necessari, purché siano conformi ai criteri precisati ai nm. 206–218. In linea di principio si presuppone che solo le fideiussioni solidali siano in grado di soddisfare tali esigenze. 219

E. Requisiti minimi supplementari relativi ai derivati di credito

[§ 191] Ai fini della determinazione degli eventi creditizi e del regolamento, il credito da garantire deve far parte dei crediti definiti nel contratto. Qualora questa condizione non sia soddisfatta, trovano applicazione i nm. 228–231 o il nm. 246. Nel caso di un *total return swap* il credito di riferimento e il credito da garantire devono coincidere. 220

Gli eventi di credito specificati dal contratto che provocano la scadenza del derivato di credito devono contemplare almeno quanto segue: 221

- mora dei pagamenti contrattualmente esigibili, risultanti dai crediti specificati per la determinazione degli eventi creditizi (al massimo con un termine di tolleranza equiparabile a quello dei crediti di riferimento specificati nel contratto); 222
- insolvenza (p. es. fallimento, sovraindebitamento, incapacità di pagamento) del debitore di riferimento, dichiarazione di quest'ultimo documentata per iscritto dell'incapacità in generale di far fronte ai pagamenti in scadenza o eventi simili; 223
- ristrutturazione dei crediti specificati nel contratto per la determinazione degli eventi di credito che comporti la remissione o la proroga del versamento del capitale, degli interessi o delle spese, con la conseguente riduzione o perdita su crediti. Laddove la ristrutturazione non rappresenti un evento di credito specificato dal contratto, 224

trovano applicazione il nm. 240 o il nm. 246.

[§ 191] La competenza di stabilire se sussiste un evento di credito deve essere attribuita chiaramente a una o più parti coinvolte e non deve spettare unicamente al garante. Il beneficiario della garanzia deve avere il diritto di comunicare al garante l'esistenza di un evento di credito. 225

[§ 191] I derivati di credito che prevedono una compensazione in contanti (*cash settlement*) possono essere riconosciuti ai fini del calcolo dei fondi propri soltanto se sussiste una solida procedura di valutazione per il credito di riferimento che permette una stima affidabile della perdita. Il periodo successivo al verificarsi dell'evento di credito, entro il quale deve avvenire la valutazione, deve essere chiaramente definito. 226

[§ 191] Se non è prevista una compensazione in contanti, il beneficiario della garanzia deve avere il diritto, al verificarsi di un evento di credito, di trasferire al garante tutti i crediti specificati ai fini del regolamento. Le condizioni dei crediti devono prevedere che il consenso eventualmente necessario per tale cessione non possa essere rifiutato senza motivi validi. 227

[§ 191] Se il credito da coprire non rientra tra quelli specificati nel contratto per la determinazione degli eventi di credito o del regolamento (*asset mismatch*), devono essere soddisfatte almeno le seguenti condizioni: 228

- l'emittente del credito da coprire e il soggetto di riferimento del derivato di credito devono essere entità giuridiche identiche; 229
- i crediti specificati per la determinazione degli eventi di credito e per il regolamento devono essere di rango pari o inferiore al credito da coprire. 230
- Una clausola di inadempienza reciproca (*cross-default clause*) oppure di rimborso anticipato reciproco (*cross-acceleration clause*) legalmente valida deve garantire l'effettivo trasferimento dei rischi di credito al garante. 231

F. Calcolo

[§ 196] Se una garanzia soddisfa i requisiti di cui ai nm. 206 e segg., alla quota di credito per il quale esiste una copertura è possibile applicare la ponderazione del rischio del garante. 232

[§197] Le soglie di materialità per gli importi al di sotto dei quali non vengono effettuati pagamenti in caso di perdita costituiscono posizioni nel segmento first loss conservate dalla banca e devono essere ponderate con una ponderazione del rischio di 1250% dalla banca che acquista la garanzia del credito. 232.1*

[§199] Se la banca trasferisce una parte del rischio di un credito in una o più parti a uno o più garanti e conserva una parte del rischio e se il rischio trasferito e il rischio sopportato non sono a pari livello, la banca può riconoscere una garanzia o per il segmento di rango 232.2*

anteriore (p. es. segmento second loss) o per il segmento di rango inferiore (p. es. segmento first loss). In questo caso si applicano le disposizioni della sezione XIV (operazioni di cartolarizzazione).

- [§ 193–194] Se la banca detiene una copertura sotto forma di derivato di credito conforme a tutti i requisiti di cui ai nm. 205–231 per quanto riguarda il pieno riconoscimento dell'effetto di copertura, essa può applicare al credito da coprire la ponderazione del rischio del garante alle condizioni riportate di seguito. 233
- *Credit default swap* (CDS): senza ulteriori condizioni. 234
 - *Total return swap* (TRS): il presupposto è che la banca non registri come ricavi i pagamenti effettuati dal garante in forza del relativo contratto senza prima procedere ai rispettivi adeguamenti di valore (mediante riduzione del *fair value* o aumento delle rettifiche di valore) del credito da coprire. 235
 - [§ 207] *First-to-default swap* (FDS): applicazione per il credito contenuto nel paniere, con la più bassa ponderazione del rischio, al massimo fino a concorrenza dell'importo della copertura. Se il paniere contiene più crediti con una ponderazione minima del rischio, la banca può scegliere liberamente il credito al quale applicare la sostituzione. 236
 - [§ 209] *Second-to-default swap*: il ricorso alla ponderazione del rischio del garante per il credito del paniere con la seconda ponderazione del rischio più bassa è ammessa unicamente nel caso in cui il relativo paniere sia già stato coperto per mezzo di un *first-to-default swap* (con una copertura almeno dello stesso importo) oppure nel caso in cui si sia già riscontrato un inadempimento per uno dei crediti contenuti nel paniere e il *second-to-default swap* sia quindi diventato un *first-to-default swap*. 237
 - Per i n^{th} -to-default swap si procede in modo analogo ai second-to-default swap. 238
 - *Credit linked note* (CLN): poiché il garante ha già adempiuto i suoi impegni massimi, si applica una ponderazione del rischio dello 0%. 239
- [§ 192] Qualora ai sensi del nm. 24 la ristrutturazione non rappresenti un evento di credito specificato dal contratto e fatto salvo l'adempimento di tutti gli altri requisiti rilevanti di cui ai nm. 205–231, è consentito il computo di un parziale effetto di copertura. Rispetto a un derivato di credito che differisce esclusivamente per l'inclusione della ristrutturazione, l'effetto di copertura del derivato di credito che non include la ristrutturazione può essere riconosciuto al 60%. Questo significa che l'approccio di sostituzione può essere applicato al massimo al 60% dell'importo complessivo del credito da coprire mentre il restante 40% deve essere considerato non coperto. 240
- [§ 198] Se l'importo coperto da garanzia o da derivato di credito è inferiore all'importo totale del credito da coprire e se la quota garantita e quella non garantita sono dello stesso rango, cioè se la banca e il garante sostengono le perdite in parti proporzionali, 241

sarà concessa una riduzione proporzionale dei fondi propri necessari: alla parte coperta sarà applicato l'approccio di sostituzione e la parte rimanente sarà considerata non coperta.

[§ 200] Qualora la garanzia o il derivato di credito siano emessi in una valuta diversa da quella del credito da coprire (*currency mismatch*), l'effetto di copertura riconosciuto a livello regolamentare nel caso di valute uguali viene ridotto di un margine di sicurezza, determinato da un *haircut*, secondo la formula: 242

$$G_a = G \cdot (1 - H_{FX})$$

dove

G_a = importo di copertura riconosciuto a livello regolamentare

G = importo coperto riconosciuto a livello regolamentare per valute uguali

H_{FX} = *haircut* per la coppia di valute interessata

L'*haircut* applicabile si basa su un periodo di detenzione di dieci giorni lavorativi, nell'ipotesi di una valutazione quotidiana del corso di mercato della garanzia. Per le banche che utilizzano *haircut* prudenziali, il valore dell'*haircut* H_{FX} ammonta all'8%. Se la banca non effettua una valutazione quotidiana del corso di mercato della garanzia, l'*haircut* deve essere calcolato, come indicato al nm. 164, mediante opportuna maggiorazione del valore N_R . 243

[§ 205] In caso di incongruenze tra le durate residue di una garanzia o di un derivato di credito e il credito da coprire (*maturity mismatch*) si applica quanto previsto ai nm. 112 e 113. 244

Se la copertura di una posizione non attribuita al portafoglio di negoziazione è effettuata tramite un derivato di credito con la divisione di negoziazione interna della banca, l'operazione di copertura può essere riconosciuta soltanto se la divisione di negoziazione ha trasferito questa cessione di rischio interna a una terza parte esterna tramite una transazione esattamente opposta (cfr. nm. 25 della Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche»). In questo caso al credito coperto è attribuita la ponderazione del rischio della terza parte esterna. 245

Le garanzie e i derivati di credito per i quali non è possibile far valere un effetto di copertura non devono essere presi in considerazione per quanto riguarda il credito di riferimento. 246

G. Fondi propri necessari alla banca in veste di garante

L'equivalente di credito di una garanzia, ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 OFoP, corrisponde all'importo garantito del credito. In conformità all'art. 53 OFoP, all'equivalente di credito deve essere applicata la ponderazione del rischio del debitore di riferimento. 247

Qualora la banca contragga un impegno come garante tramite un CDS o un TRS, ai fini della determinazione dei fondi propri necessari i conseguenti obblighi di copertura 248

devono essere trattati come un credito diretto nei confronti del debitore di riferimento.

[§ 208] Se la banca si impegna come garante tramite un FDS provvisto di rating del paniere rilasciato da un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA, la relativa ponderazione del rischio deve essere stabilita in funzione dell'approccio standard utilizzato e delle differenti classi di rating: 249*

	<u>AS-BRI</u>
• Classi di rating 1 e 2:	20%
• Classe di rating 3:	50%
• Classe di rating 4 (a lungo termine) o 5 (a breve termine):	100%
• Classe di rating 5 (a lungo termine):	350%
• Classi di rating 6 e 7:	1250%

Se la banca si impegna come garante tramite un FDS sprovvisto di rating del paniere rilasciato da un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA, le ponderazioni del rischio dei singoli crediti presenti nel paniere devono essere moltiplicate per gli importi massimi di versamento previsti per il relativo evento di credito. I fondi propri necessari per l'FDS sono pari all'8% della somma degli importi massimi di versamento ponderati per il rischio, comunque non superiori all'importo massimo di versamento dell'FDS. 250

[§ 210] Se la banca si impegna come garante tramite un *second-to-default swap*, trovano applicazione in generale i nm. 249 e 250. A differenza del *first-to-default swap*, in mancanza di un rating del paniere, fino alla perdita della prima posizione contenuta nel paniere, la posizione che presenta l'importo minimo di versamento ponderato per il rischio può essere omessa nella somma. Per i *nth-to-default swap* si procede in modo analogo. Per esempio, nel caso di un *fifth-to-default swap* è possibile non considerare nella somma i quattro importi più bassi di versamento ponderati per il rischio. In caso di perdita di una delle posizioni contenute nel paniere, il valore n si riduce ogni volta di un'unità. 251

Il rimborso di un CLN dipende sia dalla solvibilità del debitore di riferimento che da quella dell'emittente. Per la determinazione dei fondi propri necessari si adotta la maggiore delle ponderazioni del rischio attribuite ai due debitori. 252

XIV. Operazioni di cartolarizzazione (art. 49 cpv. 2 lett. b OFoP)

A. Standard minimi di Basilea

Al calcolo dei fondi propri minimi per le transazioni connesse alla cartolarizzazione dei rischi di credito («operazioni di cartolarizzazione») si applicano gli standard minimi di Basilea; sono inclusi anche l'allegato 3 e i requisiti del secondo pilastro degli standard minimi di Basilea, vale a dire [§§784-807]. Qualora questi ultimi prevedano diverse 253*

possibilità di scelta, esse sono riportate con l'indicazione dei relativi passaggi di testo.

Nei casi in cui gli standard minimi di Basilea prevedano la consultazione delle autorità di vigilanza – cfr. [§ 538, 607, 620] – le banche devono ottenere l'approvazione della società di audit. 254

B. Opzione di ricaduta per il calcolo di K_{IRB}

[§ 639] Qualora una banca non sia in grado di applicare l'approccio *bottom-up* o *top-down* per il calcolo di K_{IRB} può utilizzare, previo consenso della FINMA, l'opzione di ricaduta prevista in questo caso. 255

C. Fattore di conversione del credito per gli anticipi in contanti

[§ 582, 641] Per gli anticipi in contanti riconosciuti, consentiti dal gestore del credito (*eligible servicer cash advance facilities*), sulla quota non utilizzata può essere applicato un fattore di conversione in equivalente di credito dello 0%, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 256

- l'impegno sia incondizionato e revocabile senza preavviso; 257
- il gestore del credito abbia diritto al rimborso integrale; 258
- tale diritto sia prioritario rispetto a tutti gli altri diritti a pagamenti a valere sul pool di crediti sottostante; e 259
- il gestore del credito sottoponga le suddette condizioni a esame da parte di un organo indipendente che ne verifichi l'attuabilità. In questo contesto, le funzioni interne di revisione e di controllo dei rischi di credito sono considerate indipendenti. 260

D. *Look-through treatment* nell'approccio standard

[§ 573] Se, per determinare la ponderazione del rischio, una banca adotta il *look-through treatment* per un credito senza rating esterno con il grado massimo di antergazione dell'intera transazione, a questo credito si applica la media delle ponderazioni del rischio di tutti i crediti compresi nel pool di crediti sottostante. 261

La banca deve informare la FINMA in merito all'utilizzo di tale procedura. 262

Se non è possibile calcolare la media delle ponderazioni del rischio, l'intero credito senza rating deve essere dedotto dai fondi propri. 263

E. Supervisory formula

[§ 635] Per la cartolarizzazione di crediti provenienti unicamente dal portafoglio *retail*, la *supervisory formula* può essere applicata con il valore zero per i parametri h e v , dandone opportuna comunicazione alla FINMA. 264

F. Call provision

[§ 798] Prima di esercitare un'opzione di disdetta, la banca non è tenuta a presentare alla FINMA una presa di posizione in cui specifica i motivi della sua decisione e illustra gli effetti sulla situazione dei fondi propri. 265

XV. Approccio fondato su rating interni (IRB, art. 50 e 77 OFoP)

A. Standard minimi di Basilea e regolamentazione sussidiaria (art. 77 OFoP)

Si applicano le norme relative all'approccio IRB contenute negli standard minimi di Basilea compresi i requisiti del secondo pilastro degli standard minimi di Basilea [§§765-766] con le precisazioni riportate qui di seguito. Qualora gli standard minimi facciano riferimento all'approccio standard, si applicano in generale le norme relative all'approccio standard previste dagli standard minimi di Basilea. Qualora questi ultimi prevedano diverse opzioni, esse sono riportate con l'indicazione dei relativi passaggi di testo. 266*

Per la conversione in franchi svizzeri degli importi in euro menzionati negli standard minimi di Basilea si utilizza il fattore 1,5 (EUR 1 equivale a CHF 1.50). 267

La regolamentazione sussidiaria riguarda in particolare i seguenti ambiti: trattamento di partecipazioni qualificate, anche nel contesto di partecipazioni in investimenti collettivi di capitale (cfr. allegato 4 OFoP); ponderazione di impegni di versamento nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi (allegato 2 punto 5.2 OFoP). 268*

B. Autorizzazione

La FINMA autorizza l'applicazione dell'approccio IRB se sono soddisfatte in via permanente le seguenti condizioni: 269

- siano rispettati i requisiti minimi relativi all'approccio IRB specificati ai [§ 387–537] e precisati nella presente circolare; 270
- la banca disponga di un numero sufficiente di collaboratori capaci di gestire i sistemi di rating [§ 394]; 271
- l'infrastruttura informatica facente parte dei sistemi di rating sia sufficientemente sviluppata; 272
- i sistemi di rating che si riferiscono alle attività specifiche della banca si basino su una concezione solida e siano implementati correttamente. 273

[§ 404] La FINMA può esigere che la banca utilizzi un numero di rating interni superiore al minimo richiesto al [§ 404]. 274

[§ 259] Previo consenso della FINMA, una banca può escludere dall'applicazione dell'approccio IRB determinate posizioni, classi di posizioni e unità operative prive di materialità (cfr. nm. 292–296).	275
[§ 443] Nel decidere se autorizzare o meno una determinata banca a utilizzare l'approccio IRB, la FINMA si basa sui risultati delle verifiche condotte, sotto la sua direzione, insieme alla società di audit, nonché eventualmente sui risultati di verifiche effettuate da autorità di vigilanza estere, da un'altra società di audit rispetto a quella incaricata a norma di legge o da altri esperti indipendenti e competenti in materia.	276
Gli oneri sostenuti dalla FINMA nell'ambito della procedura di autorizzazione e delle verifiche necessarie dopo il rilascio dell'autorizzazione sono fatturati alla banca.	277
La FINMA decide se e quali audit effettuare, tenendo conto dei costi per la banca.	278
C. Stress test IRB	
[§ 437] Le prescrizioni relative all'impostazione degli <i>stress test</i> per l'approccio IRB non vanno oltre i requisiti indicati dai pilastri 1 e 2 [§ 434–437 e 765].	279
La banca sottopone alla FINMA e, se la banca ha rilevanza sistemica, anche alla Banca nazionale svizzera un piano di <i>stress test</i> .	280*
La FINMA valuta, nel caso di banche di rilevanza sistemica di intesa con la Banca nazionale svizzera, se il piano è in sintonia con i pilastri 1 e 2 e può esigere che vi vengano apportate modifiche.	281*
I risultati degli <i>stress test</i> devono essere inoltrati regolarmente alla FINMA, nel caso di banche di rilevanza sistemica con copia alla Banca nazionale svizzera.	282*
I risultati degli <i>stress test</i> vengono discussi a cadenza periodica in seduta comune tra la banca e la FINMA e, nel caso di banche di rilevanza sistemica, anche con la Banca nazionale svizzera.	283*
I risultati degli <i>stress test</i> sono presi in considerazione per la determinazione di eventuali supplementi di fondi propri da detenersi in conformità al pilastro 2 [§ 765].	284
D. Informazione alla FINMA	
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo dell'approccio IRB, la banca deve informare la FINMA nei seguenti casi:	285
• se vengono apportate modifiche sostanziali al sistema di rating [§ 394]; oppure	286
• se viene modificata la prassi in materia di rischi.	287

E. Introduzione nei processi della banca (*roll-out*)

[§ 257], <§256, 262(i)> Tipo ed entità del roll-out: la banca può introdurre l'approccio IRB secondo tutte le modalità indicate al [§ 257]. La prima introduzione dell'approccio IRB deve avvenire in modo tale che i fondi propri necessari per i rischi di credito di tutte le posizioni nei confronti di controparti della banca, per i quali risulti appropriata l'applicazione dell'approccio IRB, siano determinati in base a tale approccio almeno per il 90% circa. A questo proposito non devono essere considerate le esposizioni verso le controparti centrali sotto forma di derivati OTC, derivati negoziati su un mercato regolamentato, Securities Financing Transactions (SFT⁷) nonché le contribuzioni al fondo di garanzia delle controparti centrali, che vengono trattati conformemente al capitolo XVIII. In linea di principio, la soglia minima del 90% deve essere rispettata anche dopo l'introduzione dell'approccio IRB. Nel caso di cambiamenti strutturali sostanziali, quali per esempio acquisizioni o fusioni, previo accordo con la FINMA è possibile derogare temporaneamente a questa soglia minima. 288

F. Periodo di transizione

[§ 264] Requisiti minimi relativi all'approccio IRB: anche durante il periodo di transizione (dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009) valgono i requisiti minimi relativi all'approccio IRB previsti al nm. 270, senza agevolazioni. 289

[§ 267, 269] *Grandfathering* per determinate posizioni in titoli di partecipazione: in generale l'approccio IRB si applica, senza periodo di transizione, a tutte le posizioni in titoli di partecipazione interessate. Previa autorizzazione della FINMA, i fondi propri necessari per le posizioni in titoli di partecipazione detenute il 31 dicembre 2007 possono essere calcolate secondo l'Ordinanza delle banche del 17 maggio 1972⁸ (nella versione del 24 marzo 2004) fino al 31 dicembre 2010 (questa regola sostituisce le disposizioni del [§ 269]). 290

G. Classi di posizione

Ai fini della ponderazione del rischio, in linea di principio ogni posizione deve essere attribuita a una delle classi previste, attenendosi tassativamente agli standard minimi di Basilea. Il rispetto delle ulteriori norme di attribuzione concernenti singole posizioni di cui ai nm. 292–294 non è obbligatorio, a condizione che i fondi propri necessari non dipendano dall'attribuzione di queste posizioni e che si tratti di posizioni prive di materialità. 291

- Posizioni nei confronti di imprese (comprese le posizioni PF, OF, CF, IPRE e HVCRE) definite nei [§ 218–228] e precisate ai nm 298–299. Questa classe 292

⁷ Le Securities Financing Transactions (SFT) sono operazioni di pronti contro termine attive e passive (*repo* e *reverse repo*), operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli (*securities lending and borrowing*) e finanziamenti connessi con titoli (*margin lending*), il cui valore dipende dalle quotazioni di mercato e che sono spesso legate a contratti concernenti i margini di garanzia (*margining*).

⁸ RU 1972 821.

comprende anche posizioni nei confronti di: borse, Centrale di emissione di obbligazioni fondiari delle banche cantonali svizzere, Banca di obbligazioni fondiari degli istituti ipotecari svizzeri ed enti di diritto pubblico che non hanno diritto a riscuotere imposte e i cui impegni non sono garantiti integralmente da una collettività pubblica.

- Posizioni nei confronti di governi centrali definite nel [§ 229]. Questa classe comprende anche posizioni nei confronti di: banche centrali dei governi centrali, Unione europea (UE) e Banca centrale europea (BCE), Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Fondo monetario internazionale (FMI) e banche multilaterali di sviluppo elencate nell'allegato 1. Non sono invece incluse le posizioni nei confronti di enti di diritto pubblico. 293
- Posizioni nei confronti di banche definite nel [§ 230]. Questa classe comprende anche posizioni nei confronti di: commercianti di valori mobiliari, istituzioni comuni delle banche riconosciute dalla FINMA, banche multilaterali di sviluppo non riportate nell'allegato 1 ed enti di diritto pubblico aventi diritto a riscuotere imposte o i cui impegni sono garantiti interamente da una collettività pubblica. Sono inoltre compresi nella presente categoria gli impegni di versamento a favore del responsabile della garanzia dei depositi. 294
- Posizioni *retail* definite ai [§ 231–234] e precisate ai nm. 300–318. 295
- Posizioni in titoli di partecipazione definite ai [§ 235–238] e precisate ai nm. 319–323 e 354. 296
- Posizioni in crediti acquistati *retail* e *corporate*, definite ai [§ 239–243]. 297

H. Definizione delle posizioni HVCRE (finanziamenti di immobili commerciali ad alta volatilità)

[§ 227, primo punto] In relazione al mercato nazionale svizzero, nessuna posizione è classificata a priori come HVCRE. Tuttavia, nel caso specifico di una banca, la FINMA può classificare determinate posizioni CRE come HVCRE. 298

[§ 228] In relazione ai mercati esteri, la banca deve attenersi alle definizioni HVCRE fornite dall'autorità di vigilanza competente. Inoltre, nel caso specifico di una banca, la FINMA può classificare determinate posizioni CRE come HVCRE. 299

I. Definizione delle posizioni *retail*

[§ 231, primo punto] Valore massimo di una posizione nel caso di persone fisiche: l'intera posizione nei confronti di una persona fisica può essere considerata *retail* indipendentemente dalla relativa entità. 300

[§231, secondo punto] Definizione di immobili residenziali riconosciuti: l'immobile residenziale è utilizzato o preso in affitto dal beneficiario del credito (questa definizione 301

sostituisce la nozione *owner-occupied* di cui al [§ 231]). Il numero massimo di unità abitative per immobile o complesso residenziale non è definito.

[§ 231, terzo punto] Definizione di piccole imprese: si considerano piccole imprese le aziende con un fatturato annuo (consolidato, cfr. [§ 273]) fino a CHF 15 milioni. Se la banca non ritiene che il fatturato annuo sia un indicatore adeguato può scegliere, previo consenso della FINMA, un altro indicatore (p. es. totale di bilancio). 302

[§ 231, terzo punto] Importo massimo dei crediti nel caso di piccole imprese: indipendentemente dal loro ammontare, le posizioni nei confronti di liberi professionisti possono essere attribuite alle posizioni *retail*. L'elemento imprescindibile che definisce i liberi professionisti è la responsabilità personale illimitata. 303

[§ 231–232] Crediti Lombard e posizioni *retail*: i crediti Lombard possono essere registrati nella categoria delle posizioni *retail* se sono soddisfatti i requisiti di cui ai [§ 231–232]. Ai sensi della flessibilità menzionata al [§ 231 quarto punto], l'intero portafoglio dei crediti Lombard della banca può essere inserito nelle posizioni *retail*, concordando i dettagli con la FINMA. In generale devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 304

- in termini quantitativi, almeno il 95% dei crediti Lombard della banca sono qualificabili come posizioni *retail* per ammontare e tipo di controparte; 305
- la banca gestisce le operazioni di credito Lombard da anni e può dimostrare che le perdite storiche sui crediti sono molto contenute; 306
- tutti i crediti Lombard sono gestiti dalle unità *retail* della banca secondo un processo di credito uniforme e nel rispetto degli standard previsti; 307
- la banca gestisce i crediti Lombard per mezzo di un sistema di gestione dei rischi elaborato e affidabile. 308

Un sistema di gestione dei rischi conforme a quanto indicato al nm. 308 deve soddisfare in particolare i seguenti requisiti:

- i crediti Lombard presentano in larga misura una netta sovracopertura; 309
- i crediti Lombard come pure il valore e la qualità delle rispettive garanzie sono rigorosamente monitorati; 310
- in caso di riduzione del valore delle garanzie vengono adottate tempestive misure correttive; 311
- la realizzazione immediata delle garanzie è assicurata dal punto di vista giuridico senza contestazioni; 312
- alle singole garanzie sono applicati specifici *haircut*, basati su dati statistici, che generalmente sono superiori agli *haircut* prudenziali standard (nm. 148); 313

- le garanzie sono realizzate immediatamente qualora la controparte non fornisca la compensazione dei margini richiesta; 314
- i rischi di concentrazione riguardanti le garanzie sono oggetto di un'adeguata sorveglianza. 315

[§ 232] Il numero minimo di posizioni per ogni pool non è definito a priori. 316

[§ 232 primo punto] Le posizioni nei confronti di piccole imprese (nm. 302) possono essere attribuite alla categoria delle posizioni *retail* secondo le condizioni previste al [§ 232 primo punto]. 317

[§ 233] La sottocategoria a) *exposures secured by residential properties* comprende le posizioni derivanti da crediti ipotecari (copertura sotto forma di immobili residenziali o commerciali, di norma interamente coperti). Le altre posizioni possono essere attribuite alla sottocategoria b) *qualifying revolving retail exposures*, purché siano soddisfatte le condizioni previste a tale scopo (cfr. [§235]). In caso contrario, le posizioni sono da attribuire alla sottocategoria c) *all other retail exposures*. 318

J. Definizione dei titoli di partecipazione

Sono definiti titoli di partecipazione tutte le azioni e i titoli che incorporano un diritto di partecipazione ai sensi del [§ 235], comprese le quote di fondi di investimento. A seconda del tipo di titolo di partecipazione si distinguono le seguenti posizioni in titoli di partecipazione:

- abrogato 319*
- posizioni in titoli di partecipazione negoziati in una borsa riconosciuta; 320
- tutte le altre posizioni in titoli di partecipazione, comprese le posizioni in *private equity*. 321*

[§ 344] Le posizioni in *private equity* comprendono tutte le forme di investimento in imprese i cui titoli di partecipazioni non sono liberamente negoziabili in una borsa, vale a dire le partecipazioni non liquide in società non quotate. Gli investitori in *private equity* ricavano il proprio rendimento da un'offerta pubblica di acquisto (*initial public offering*, IPO), una vendita, una fusione o una ricapitalizzazione. I tipi di posizione in *private equity* comprendono tra l'altro il *leveraged buyout*, il *venture capital*, il capitale di crescita, l'*angel investing* e il *mezzanine capital*. 322

Abrogato 323*

K. Ponderazione del rischio per imprese, governi centrali e banche

[§ 272] In seguito a deduzione di singole rettifiche di valore e di ammortamenti parziali, la ponderazione del rischio relativa alle posizioni in sofferenza ammonta al 100%, sia 324

nell'approccio A-IRB che in quello F-IRB.

[§ 273] Nella definizione del fatturato annuo S (o del totale di bilancio) delle PMI in CHF (nm. 267), deve essere modificata la formula indicata alla fine del [§273] sostituendo (S-5)/45 con (S/1.5-5)/45. 325*

[§ 274] Qualora il fatturato annuo di un'impresa non costituisca un indicatore appropriato per misurare le dimensioni dell'impresa, si adotta la somma di bilancio, purché sia più pertinente. Previo consenso della FINMA, è possibile ricorrere a un approccio semplificato che prevede l'attribuzione di un fatturato annuo tipico, calcolato a campione, a segmenti di controparti di dimensioni simili. Se né il fatturato annuo, né il totale di bilancio costituiscono indicatori appropriati alla dimensione, la riduzione delle ponderazioni del rischio basata sulla grandezza dell'impresa non può essere applicata. 326

L. Ponderazione del rischio per finanziamenti speciali e finanziamenti di immobili commerciali ad alta volatilità (SL e HVCRE)

[§ 250] F-IRB per crediti HVCRE: le banche che soddisfano i requisiti minimi dell'IRB per la stima del PD delle posizioni HVCRE possono applicare le ponderazioni del rischio previste al riguardo dall'approccio F-IRB, tenendo conto delle disposizioni del [§ 283]. 327

[§ 251] A-IRB per crediti HVCRE: le banche che soddisfano i requisiti minimi dell'IRB per la stima della PD, LGD ed EAD delle posizioni HVCRE possono applicare le ponderazioni del rischio previste in proposito dall'approccio A-IRB, tenendo conto delle disposizioni del [§ 283]. 328

[§ 277] Riduzione delle ponderazioni del rischio UL applicabili alle posizioni SL (escluse le posizioni HVCRE): trovano applicazione le ponderazioni del rischio definite al [§ 277]. 329

[§ 282] Riduzione delle ponderazioni del rischio UL applicabili alle posizioni HVCRE: trovano applicazione le ponderazioni del rischio definite al [§ 282]. Fa eccezione il caso in cui un'autorità di vigilanza estera abbia fornito una definizione degli HVCRE (cfr. nm. 299) autorizzando l'applicazione di ponderazioni del rischio UL ridotte. In questo caso è possibile utilizzare le rispettive ponderazioni del rischio UL ridotte. 330

M. Posizioni di rango inferiore e garanzie

[§ 288] Definizione di posizioni di rango inferiore: si considerano di posizione inferiore tutte le posizioni che rispondono alla definizione di postergazione di un credito riportata nella Circ. FINMA 08/2 «Direttive contabili – banche». 331

[§ 289] Altre forme di garanzia riconosciute nell'approccio F-IRB come CRE o RRE: nm. 335–336. 332

N. Non applicazione di *haircut* nelle operazioni affini ai *repo*

[§294] Per quanto riguarda la non applicazione di *haircut* nelle operazioni affini ai *repo* vigono per analogia le regole previste per l'approccio AS-BRI. 333

O. Garanzie nell'approccio F-IRB

[§ 506] Rimando ai requisiti minimi dell'approccio standard ([sezione II.D] degli standard minimi di Basilea): per considerare le garanzie finanziarie riconosciute nell'ambito della determinazione dei fondi propri necessari, una banca che adotta l'approccio F-IRB deve soddisfare gli stessi requisiti minimi dell'AS-BRI. 334

[§ 507–508] Garanzie CRE e RRE riconosciute nell'approccio F-IRB: in applicazione della nota in calce 92 del testo base di Basilea, gli immobili residenziali plurifamiliari sono ammessi come garanzia anche se fanno parte di un finanziamento di un immobile di reddito (SL o IPRE). Per contro, gli IPRE in quanto immobili commerciali non sono riconosciuti come garanzia (non viene quindi esercitata l'opzione menzionata nella nota in calce 93 del testo base di Basilea). 335*

[§ 521] Altre garanzie fisiche idonee al riconoscimento: l'approccio F-IRB non riconosce altre garanzie fisiche oltre a quelle indicate al [§ 507]. 336

P. Garanzie e derivati di credito nell'approccio F-IRB

[§ 302, 305] (Testo tra §120 e §121) Rimando all'approccio standard: le regole dell'approccio AS-BRI valide per garanzie e derivati di credito si applicano per analogia all'approccio F-IRB. 337*

[§ 302] (Testo tra §120 e §121) Garanti riconosciuti nell'approccio F-IRB: tutti i garanti riconosciuti dall'approccio AS-BRI sono riconosciuti anche nell'approccio F-IRB. Sono inoltre riconosciuti i garanti con rating interno. 338*

Q. Valore della posizione in caso di inadempienza (EAD)

[§ 309] Rimando all'approccio standard: la compensazione legale e contrattuale prevista dall'approccio AS-BRI si applica per analogia anche all'IRB. Per le eventuali incongruenze valutarie e delle scadenze, nella compensazione si adotta un trattamento analogo all'AS-BRI. 339

[§ 311] Rimando all'approccio standard [§ 82–87] nel quadro dell'approccio F-IRB: il calcolo degli equivalenti di credito deve essere eseguito, in generale, come nell'approccio AS-BRI (art. 53–54 OFoP), ad eccezione degli impegni irrevocabili (indipendentemente dalla durata), delle *note issuance facilities* (NIF) e delle *revolving underlying facilities* (RUF) a cui si applica un fattore di conversione del credito del 75% [§ 312]. 340

R. Aggiustamento delle scadenze delle ponderazioni del rischio negli approcci F-IRB e A-IRB

[§ 318] Aggiustamento delle scadenze delle ponderazioni del rischio nell'approccio F-IRB: le banche che impiegano l'approccio F-IRB devono procedere a un aggiustamento delle scadenze delle ponderazioni del rischio come nell'A-IRB.	341
[§ 319] Eccezioni all'aggiustamento delle scadenze: tutte le posizioni verso imprese sono soggette, senza eccezioni, all'aggiustamento esplicito delle scadenze delle ponderazioni del rischio.	342
[§ 320] Scadenza delle posizioni senza durata convenuta: per le posizioni senza durata convenuta che possono essere disdette dalla banca in ogni momento senza condizioni e che devono essere rimborsate entro dodici mesi dalla disdetta, viene utilizzato $M = 1$ anno. Per quanto riguarda le altre posizioni senza durata esplicita, si applica $M = 2,5$ anni.	343
[§ 320 secondo punto] Scadenza effettiva delle posizioni con durata convenuta: qualora la banca non sia in grado di calcolare la scadenza effettiva (M) in conformità al [§ 320] oppure qualora il calcolo comporti un carico di lavoro eccessivo, essa può ricorrere alla durata residua della posizione convenuta nel contratto.	344
[§ 322] Aggiustamento delle scadenze inferiori a un anno per le posizioni a breve termine: oltre alle transazioni citate al [§ 321], la durata minima di un anno per il parametro di scadenza M non si applica alle seguenti posizioni:	345
<ul style="list-style-type: none">• posizioni derivanti da transazioni sul mercato dei capitali sotto forma di operazioni <i>repo</i> o affini, <i>margin lending</i>, transazioni OTC o derivati negoziati in borsa. In questi casi la condizione necessaria è che le transazioni siano effettuate su una base di copertura, valutate quotidianamente al corso di mercato e, in caso di eventuali sovracoperture o sottocoperture rispetto alla garanzia convenuta inizialmente, rettificata mediante pagamenti di compensazione dei margini giornalieri o modifica dei depositi. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di reintegro del margine, le transazioni vengono chiuse realizzando le garanzie entro la scadenza usuale delle borse di opzioni e <i>futures</i>;	346
<ul style="list-style-type: none">• posizioni nei confronti di banche derivanti da transazioni su divise, eseguite mediante un sistema adeguato che consente di eliminare i rischi di esecuzione;	347
<ul style="list-style-type: none">• posizioni derivanti da finanziamenti commerciali a breve termine, <i>self-liquidating</i>, compresi i crediti documentari;	348
<ul style="list-style-type: none">• posizioni derivanti da bonifici elettronici (p. es. via SIC, SEGA, EUROCLEAR).	349
Su richiesta, la FINMA può concedere a una banca l'autorizzazione di liberare le ulteriori risorse investite a breve termine dal limite inferiore di un anno.	349.1*

[§ 325] Incongruenze delle scadenze: per il trattamento delle incongruenze delle scadenze si applicano per analogia le regole dell'AS-BRI. 350

S. Ponderazione del rischio delle posizioni *retail*

[§ 328] La sottocategoria *exposures secured by residential properties* è definita al [§ 231] e al nm. 318. Quest'ultimo completa e precisa la regolamentazione del [§ 328]. 351

[§ 328–330] In seguito a deduzione di singole rettifiche di valore e di ammortamenti parziali, la ponderazione del rischio delle posizioni *retail* in sofferenza ammonta al 100%, sia nell'approccio A-IRB che in quello F-IRB. 352

T. Ponderazione del rischio dei titoli di partecipazione

Abrogato 353*

[§ 237, nota in calce 59] Esclusione degli impegni direttamente coperti dal calcolo dei fondi propri necessari per le posizioni in titoli di partecipazione: gli impegni il cui rendimento è legato a quello dei titoli di partecipazione possono essere esclusi dal calcolo dei fondi propri necessari per i titoli di partecipazione, se direttamente coperti da una posizione in titoli di partecipazione di modo tale che la posizione netta non comporti più alcun rischio rilevante. 354

[§ 260] Obbligo di applicare l'approccio IRB per i titoli di partecipazione: le banche che detengono titoli di partecipazione in notevole quantità, ma che hanno adottato l'approccio AS-BRI per il calcolo dei fondi propri necessari per i rischi di credito, non sono tenute ad applicare l'approccio IRB per il calcolo dei fondi propri necessari per i titoli di partecipazione. 355

[§ 343] Obbligo di ricorrere a un approccio specifico basato sul mercato in funzione delle caratteristiche della banca: per il calcolo dei fondi propri necessari per i titoli di partecipazione, la banca è libera di scegliere l'approccio basato sul mercato che intende utilizzare, a condizione che ne rispetti i relativi requisiti minimi. 356

Abrogato 357*

Abrogato 358*

[§ 346] Obbligo di applicare il metodo dei modelli interni per il calcolo dei fondi propri necessari per le posizioni in titoli di partecipazione: per il calcolo dei fondi propri necessari la banca è libera di scegliere tra l'approccio PD/LGD e gli approcci basati sul mercato (metodo della ponderazione semplice del rischio, metodo dei modelli interni) purché ne rispetti i relativi requisiti minimi. 359

Abrogato 360*

[§ 348] Applicazione di diversi approcci basati sul mercato per calcolare i fondi propri necessari per le posizioni in titoli di partecipazione: la banca, alle condizioni previste dal [§ 348], può utilizzare diversi approcci basati sul mercato per il calcolo dei fondi propri necessari.	361
Abrogato	362*
Abrogato	363*
• Abrogato	364*
• Abrogato	365*
• Abrogato	366*
[§ 356] Fondi propri minimi per le posizioni in titoli di partecipazione nei confronti di controparti con una ponderazione del rischio dello 0% nell'approccio standard: i fondi propri minimi per i tipi di titoli di partecipazione menzionati al [§356] devono essere calcolati secondo l'approccio IRB.	367*
[§ 357] Fondi propri minimi per le posizioni in titoli di partecipazione di controparti sovvenzionate dallo Stato: i fondi propri necessari per i tipi di titoli di partecipazione menzionati al [§ 357] devono essere calcolati secondo l'approccio IRB.	368*
[§ 358] Fondi propri minimi per le posizioni in titoli di partecipazione non rilevanti: per tutte le posizioni in titoli di partecipazione non considerate rilevanti in base ai criteri fissati al [§ 358], i fondi propri minimi devono essere calcolati secondo l'approccio IRB.	369*
In seguito a deduzione di singole rettifiche di valore e di ammortamenti parziali, la ponderazione del rischio relativa a titoli di partecipazione in sofferenza ammonta al 100%.	370
U. Ponderazione del rischio dei crediti acquistati	
[§ 242, quarto punto] L'approccio <i>bottom-up</i> deve essere obbligatoriamente applicato ai pool contenenti singole posizioni individuali superiori a CHF 150'000 (cfr. anche nm. 372).	371
[§ 365] Ricorso all'approccio <i>top-down</i> per i crediti acquistati verso imprese: su richiesta, la FINMA può autorizzare una banca a calcolare i fondi propri minimi per il rischio di insolvenza di crediti acquistati verso imprese ricorrendo all'approccio <i>top-down</i> . L'approccio <i>bottom-up</i> deve essere invece obbligatoriamente applicato ai pool contenenti singole posizioni superiori a CHF 150'000 (cfr. anche nm. 371).	372*
[§ 369] Aggiustamento delle scadenze delle ponderazioni del rischio per la determinazione dei fondi propri minimi per il rischio di diluizione: alle condizioni previste	373*

al [§ 369] è possibile applicare un parametro della durata M uguale a 1 anno.

[§ 373] Garanti riconosciuti nell'approccio F-IRB per la determinazione dei fondi propri minimi per il rischio di diluizione: il numero di garanti riconosciuti è uguale a quello definito al nm. 338. 374*

V. Perdita attesa e rettifiche di valore

Abrogato 375*

Abrogato 376*

[§ 378] Ponderazioni del rischio ridotte a fronte di EL per le posizioni SL (escluse le posizioni HVCRE): nm. 329. 377

[§ 379] Ponderazioni del rischio ridotte a fronte di EL per le posizioni HVCRE: nm. 378. 378

[§ 383] Assegnazione di rettifiche forfetarie di valore per la copertura di rischi latenti (Circ. FINMA 13/1 «Fondi propri computabili banche», nm. 93) nei fondi propri: la FINMA può consentire a una banca che intende adottare o già adotta sia l'approccio AS-BRI che l'IRB di assegnare rettifiche forfetarie di valore ai sensi del nm. 93 della Circolare FINMA 13/1 «Fondi propri computabili» sulla base della propria procedura interna. Detta procedura deve permettere lo svolgimento di un calcolo corretto e non deve mirare in primo luogo a massimizzare i fondi propri computabili. 379

Abrogato 380*

I Credit Valuation Adjustments di derivati non sono considerati rettifiche di valore ai sensi dei [§374–§386], ma vengono detratti dall'equivalente di credito del derivato corrispondente. 380.1*

W. Dotazione minima di fondi propri e soglia minima (*floor*)

Ai fini del calcolo della dotazione minima di fondi propri necessari nell'approccio IRB occorre innanzitutto moltiplicare i fondi propri necessari per le perdite inattese calcolate secondo la presente circolare o le posizioni ponderate per il rischio sottostanti per il fattore scalare 1,06 fissato dal Comitato di Basilea ([§ 14]), allo scopo di determinare l'importo delle posizioni ponderate per il rischio sulla base dell'approccio IRB ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 lett. a OFoP. Insieme alle posizioni ponderate per il rischio sulla base dell'approccio standard, queste rappresentano il totale delle posizioni ponderate per il rischio di credito di cui all'art. 42 cpv. 2 lett. a OFoP. 381*

In applicazione del cosiddetto «regime del *floor*» pubblicato dal Comitato di Basilea, si applica quanto segue:⁹ per le banche che seguono l'approccio IRB ai fini della copertura 381.1*

⁹ Cfr. comunicato stampa del Comitato di Basilea del 13 luglio 2009: <http://www.bis.org/press/p090713.htm> (in inglese).

dei rischi di credito la dotazione minima di fondi propri a livello dell'intera banca, considerando anche le deduzioni dei fondi propri computabili, non può scendere al di sotto dell'80% dei requisiti e delle deduzioni che la banca avrebbe teoricamente detenuto al di sotto dello standard minimo previsto da Basilea I.¹⁰ In applicazione dell'art. 47 OFoP la FINMA disciplina nel caso specifico di un istituto come procedere in modo adeguato al calcolo approssimativo dei requisiti teorici secondo Basilea I. Per i rischi di credito si basa sull'approccio standard internazionale.

X. Requisiti minimi in materia di quantificazione del rischio

[§ 452, secondo punto, nota in calce 89] Durata della morosità di pagamento: sempre 90 giorni, indipendentemente dal tipo di debitore.	382*
[§ 452] Definizione alternativa di insolvenza applicabile ai crediti Lombard: in alternativa a quanto riportato al [§452], la banca può applicare ai crediti Lombard un'altra definizione di insolvenza, secondo la quale un credito Lombard si ritiene in sofferenza se:	383
• il valore di mercato realizzabile delle garanzie disponibili è sceso sotto il livello del credito Lombard; e	384
• la posizione presenta una sottocopertura a causa della suddetta flessione di valore; e	385
• si ignora o si dubita che la controparte possa far fronte ai suoi impegni oppure le misure di copertura convenute per l'eliminazione della sottocopertura non hanno sortito alcun risultato.	386
[§ 454] Applicazione e monitoraggio degli elementi descritti al [§ 453] per i crediti e le posizioni a rischio: la banca è libera di scegliere la specifica modalità con cui intende applicare e monitorare gli elementi per l'individuazione delle posizioni a rischio. Tali misure di applicazione e monitoraggio devono però essere esaminate specificatamente per ogni banca nell'ambito della procedura di autorizzazione.	387
[§ 458] Riscadenzamento (<i>re-ageing</i>): in materia di riscadenzamento non esistono altri requisiti oltre a quelli descritti al [§ 458].	388
[§ 467] Effetti di anzianità dei crediti (<i>seasoning</i>): la banca è invitata, ma non tenuta a priori, a correggere al rialzo le stime PD per evitare bruschi aumenti dei fondi propri necessari dovuti a prevedibili effetti di anzianità dei crediti.	389
[§ 471] Migliore stima EL per le posizioni in sofferenza: previo consenso della FINMA, le singole rettifiche di valore e i parziali ammortamenti costituiti per una posizione in sofferenza possono essere utilizzati come migliore stima della perdita attesa di tale posizione.	390

¹⁰ Ciò corrisponderebbe al calcolo dei requisiti in materia di fondi conformemente all'Ordinanza sulle banche del 17 maggio 1972, in vigore fino al 31.12.2006 (RU 1995 253, 1998 16).

XVI. Direttive per una valutazione prudente delle posizioni considerate al valore equo

Le direttive per una valutazione prudente delle posizioni considerate al valore equo di cui ai nm. 32–48 della Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche» devono essere adottate per analogia nel portafoglio della banca, senza dover valutare quotidianamente le posizioni contenute in tale portafoglio. 391*

XVII. Requisiti in materia di fondi propri CVA (art. 55 OFoP)

(§99) I CVA (Credit Valuation Adjustments) sono adeguamenti di valore dei derivati sulla base del rischio di credito della controparte. Per rischio CVA si intende segnatamente il rischio di potenziali perdite sul mercato dovute a detti adeguamenti di valore. 392*

Oltre ai fondi propri necessari per la copertura di perdite sui crediti da parte delle controparti dei derivati conformemente ai nm. 15–102, tutte le banche devono coprire i rischi CVA di derivati con fondi propri. Ciò vale anche quando le prescrizioni applicabili concernenti l'allestimento dei conti non richiedono la costituzione di detti adeguamenti di valore e la banca, di norma, non effettua adeguamenti di valore di questo tipo. Per i requisiti in materia di fondi propri per i rischi CVA si adotta la formulazione breve «requisiti in materia di fondi propri CVA».

I requisiti in materia di fondi propri CVA (tranne che per l'approccio semplificato) non vengono calcolati singolarmente per ogni posizione, bensì per il portafoglio di tutta la banca. Il metodo di calcolo viene determinato tramite i metodi di calcolo selezionati per gli equivalenti di credito e per i rischi di interesse specifici nel portafoglio di negoziazione. Le seguenti attività possono essere escluse dai requisiti in materia di fondi propri CVA:

- transazioni il cui adempimento degli obblighi è garantito da una controparte centrale, e 393*
- di norma le operazioni *repo* e affini. Qualora nelle operazioni affini alle *repo* si constatino considerevoli rischi CVA, la FINMA può richiederne l'inclusione nei requisiti di fondi propri CVA. 394*

Le banche possono rinunciare a coprire tramite fondi propri i rischi CVA di posizioni interne al gruppo. 395*

A. Approccio avanzato

(§99) Le banche che utilizzano un metodo di modello EPE per l'equivalente di credito di derivati e un approccio modello dei rischi di mercato per la copertura con fondi propri di specifici rischi di interessi nel portafoglio di negoziazione, calcolano i propri requisiti in materia di fondi propri conformemente alle disposizioni contenute negli standard minimi di 396*

Basilea.

B. Approccio standard

(§99) Tutte le altre banche, vale a dire le banche che non soddisfano i requisiti di cui al nm. 396, calcolano i propri fondi propri minimi per i rischi CVA in base all'approccio standard o all'approccio semplificato. 397*

Nell'approccio standard i fondi propri minimi (K) per l'intero portafoglio della banca si calcolano in base alla seguente formula¹¹: 398*

$$K = 2,33 \cdot \sqrt{\left(0,5 \sum_{\text{controparti } i} S_i - \sum_{\text{posizioni con indice ind}} S_{\text{ind}} \right)^2 + 0,75 \sum_{\text{controparti } i} (S_i)^2}$$

dove 399*

$$S_i = w_i \cdot \left(\sum_{\text{netting set } j} EAD_j \cdot M_j \cdot D_j - \sum_{\text{coperture } h} N_h \cdot M_h \cdot D_h \right)$$

rappresenta un'approssimazione della deviazione standard dalle oscillazioni di valore dovute ai rischi CVA della controparte «i» e

$$S_{\text{ind}} = w_{\text{ind}} \cdot N_{\text{ind}} \cdot M_{\text{ind}} \cdot D_{\text{ind}}$$

la corrispondente deviazione standard per l'indice CDS della posizione di copertura (CDS-index-hedge) «ind».

Inoltre:

400*

w_i è la ponderazione della controparte «i» sulla base del suo rating esterno conformemente alla tabella di cui al nm. 402. Per quanto riguarda le controparti senza rating esterno, la banca, previa approvazione della FINMA, può attribuire il suo rating interno a un rating esterno.

EAD_j indica l'equivalente di credito, conformemente ai nm. 16–102, di un *netting set* «i» sottoposto a un requisito di fondi propri CVA (v. nm. 54) di posizioni in considerazione delle garanzie, così come viene impiegato per la copertura tramite fondi propri dei rischi di insolvenza.

M_j è la durata residua effettiva delle transazioni «i». Per le banche con modello EPE, M_j deve essere calcolato conformemente alle disposizioni degli standard minimi di Basilea [allegato 4, §38], tuttavia senza limitare M_j a una durata di 5 anni. Per tutte le

¹¹ Il calcolo è illustrato nell'allegato 4 ed è corredato di esempi.

altre banche, M_j è il valore maggiore tra 1 e la media ponderata della durata residua (in numero di anni) di tutte le transazioni del *netting set*, considerato che ogni transazione viene ponderata in base al proprio valore nominale.

D_j è un fattore di sconto di $[1-\exp(-0,05 \cdot M_j)] / (0,05 \cdot M_j)$ per le banche che impiegano il metodo del valore di mercato o il metodo standard per la determinazione degli equivalenti di credito. Per le banche che utilizzano un metodo di modello EPE, questo sconto non è consentito, in quanto il fattore di sconto è già contenuto nella variabile M_j , quindi $D_j=1$.

N_h è il valore nominale di una posizione CDS «h» utilizzata per la copertura del rischio CVA. Se non viene effettuata alcuna copertura del rischio CVA per mezzo del CDS, $N_h=0$.

M_h è la durata residua dello strumento di garanzia con valore nominale N_h .

D_h è un fattore di sconto pari a $[1-\exp(-0,05 \cdot M_h)] / (0,05 \cdot M_h)$.

w_{ind} è la ponderazione per le garanzie sull'indice. La banca deve attribuire a ogni indice «ind», in base allo spread medio, una delle sette ponderazioni w della tabella di cui al nm. 402.

N_{ind} è il valore nominale di una posizione CDS sull'indice «ind» impiegata per la copertura del rischio CVA. Se non viene effettuata alcuna copertura del rischio CVA per mezzo dell'indice CDS, $N_{ind}=0$.

M_{ind} è la durata residua dello strumento di copertura con valore nominale N_{ind} .

D_{ind} è un fattore di sconto pari a $[1-\exp(-0,05 \cdot M_{ind})] / (0,05 \cdot M_{ind})$.

Qualora una controparte sia contenuta anche in un indice, che funge da valore di base per l'indice CDS impiegato ai fini della copertura, il valore nominale che spetta a questa singola denominazione può essere detratto dal valore nominale dell'indice CDS ed essere trattato come singola garanzia (N_h) di questo contraente con scadenza o scadenza dell'indice.

401*

Le ponderazioni indicate in questa tabella si basano sul rating esterno della controparte:

402*

Rating esterno ¹²	Ponderazione w
AAA – AA	0,7%
A	0,8%

¹² Si consultino le tabelle di concordanza per i dati dettagliati concernenti l'attribuzione del rating ad agenzie di rating esterne riconosciute a queste ponderazioni.

BBB	1%	
BB	2%	
B	3%	
CCC	10%	
Senza rating	Banche	1%
	Imprese	1,5%
	Enti di diritto pubblico conformemente all'Allegato 2 punto 2.1 OFoP	1,5%
	Enti di diritto pubblico conformemente all'Allegato 2 punti 2.2 e 2.3 OFoP	1%
	Governi centrali e banche centrali	2%
	Confederazione, Banca nazionale svizzera, Banca centrale europea, Unione europea	0,7%
	Altro	2%

In presenza di due o più rating diversi per controparte, per la determinazione della ponderazione da utilizzare si applicano per analogia le disposizioni di cui al nm. 6.

Se una banca pondera le posizioni senza impiegare rating esterni oppure per la ponderazione di una posizione non è disponibile alcun rating di un'agenzia di rating riconosciuta, devono essere utilizzate le ponderazioni della classe di rating «senza rating».

C. Approccio semplificato

Le banche che non soddisfano i criteri per l'approccio avanzato (nm. 396) hanno la possibilità di impiegare l'approccio semplificato anziché l'approccio standard (nm. 397 e

403*

segg.).

Nell'approccio semplificato, i fondi propri minimi per i rischi CVA per ogni contratto oppure per ogni paniere di compensazione (conformemente al nm. 54) vengono singolarmente calcolati e poi sommati. 404*

Per i contratti senza compensazione, i fondi propri minimi per i rischi CVA sono pari a 2,33 moltiplicato per la ponderazione w (conformemente alla tabella di cui al nm. 402), per l'equivalente del credito, per la durata residua (in numero di anni). Le durate residue inferiori a un anno devono essere arrotondate a un anno. 405*

Per i contratti con compensazione, i fondi propri minimi per i rischi CVA per paniere di compensazione sono pari a 2,33 moltiplicato per la ponderazione w (conformemente alla tabella di cui al nm. 402), moltiplicato per l'equivalente del credito, moltiplicato per il valore massimo tra 1 e la media ponderata delle durate residue (in numero di anni) di tutte le transazioni del netting set, considerato che ogni transazione viene ponderata in base al suo valore nominale. 406*

Le banche che in genere non applicano rating possono impiegare, anziché le ponderazioni riportate nella tabella di cui al nm. 402, una ponderazione forfetaria di $w = 2\%$. 407*

XVIII. Rischi di credito e rischi del valore di sostituzione nelle operazioni in derivati e SFT¹³ con controparti centrali (art. 69, 70 e 139 OFoP)

Relativamente alle esposizioni delle banche verso le controparti centrali si applicano le seguenti disposizioni transitorie, che corrispondono interamente alla regolamentazione ad interim del testo di Basilea III in materia (cfr. nm 2.2.2*). 408*

A. Definizioni generali

- Una **controparte centrale (Central Counterparty, CCP)** è una stanza di compensazione che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, fungendo così da venditore nei confronti dell'acquirente e da acquirente nei confronti del venditore per garantire l'esecuzione dei futuri obblighi di pagamento risultanti dai contraenti. Una controparte centrale può diventare controparte di una delle operazioni di negoziazione con gli operatori del mercato in diversi modi: mediante novazione, con un sistema aperto di offerta oppure con altri accordi contrattualmente vincolanti. Nel quadro degli standard minimi di Basilea una controparte centrale costituisce un'impresa finanziaria. 408.1*

¹³ Le Securities Financing Transactions (SFT) sono operazioni di pronti contro termine attive e passive (*repo* e *reverse repo*), operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli (*securities lending and borrowing*) e finanziamenti connessi con titoli (*margin lending*), il cui valore dipende dalle quotazioni di mercato e che sono spesso legate a contratti concernenti i margini di garanzia (*margining*).

- Una **controparte centrale qualificata (qualifying CCP, QCCP)** è un organismo riconosciuto, esplicitamente o in virtù di una deroga, per fungere da controparte centrale ed è autorizzato da parte dell'autorità di vigilanza competente a operare in tale veste per i prodotti offerti. La controparte centrale deve inoltre avere la propria sede in una giurisdizione nella quale sia assoggettata alla sorveglianza prudenziale e la competente autorità di vigilanza renda noto che le disposizioni e le normative locali sono coerenti con i principi CPSS-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari. 408.2*

Le autorità di vigilanza competenti per le banche si riservano la facoltà di esigere requisiti superiori alla dotazione minima di fondi propri per le esposizioni verso le controparti centrali. Ciò può rivelarsi opportuno, ad esempio, se perizie esterne, per esempio un FSAP¹⁴, mettono in luce lacune sostanziali presso la controparte centrale o nella regolamentazione delle controparti centrali e la controparte centrale o la competente autorità di vigilanza non hanno nel frattempo trattato palesemente le lacune identificate.

Se una controparte centrale ha sede in una giurisdizione nella quale l'autorità di vigilanza competente delle controparti centrali non applica i principi CPSS-IOSCO in materia, la FINMA ha la facoltà di giudicare se la controparte centrale soddisfa questa definizione.

Affinché una controparte centrale possa essere considerata qualificata (QCCP), devono essere inoltre resi disponibili o calcolati i valori di cui ai nm. 408.30–408.44 (<§122 ,123>) per il calcolo della dotazione di fondi propri rispetto alle esposizioni verso il fondo di garanzia conformemente al nm. 408.45 (<§124>).

- Un **membro compensatore** è un membro di o un partecipante diretto a una controparte centrale, con la facoltà di concludere operazioni con la controparte centrale, sia per conto proprio, a fini di copertura, investimento o speculazione, sia in qualità di intermediario tra la controparte centrale e altri operatori del mercato.¹⁵ 408.3*
- Un **cliente** è la controparte di un'operazione con una controparte centrale tramite un membro compensatore, che svolge funzione di intermediario o che garantisce l'adempimento del contratto da parte del cliente nei confronti della controparte centrale. 408.4*
- Il **marginale iniziale (Initial Margin, IM)** definisce le garanzie, fornite alla controparte centrale dal membro compensatore o dal cliente, allo scopo di limitare la potenziale esposizione futura della controparte centrale verso il membro compensatore dovuta 408.5*

¹⁴ Financial Sector Assessment Program.

¹⁵ Ai fini di queste spiegazioni, nel caso in cui una controparte centrale esegua transazioni con un'altra controparte centrale, quest'ultima deve essere considerata come membro compensatore della prima. Il fatto che le garanzie della seconda controparte centrale prestate alla prima siano da considerare come margine iniziale o contributo al fondo di garanzia dipende dagli accordi contrattuali tra le due controparti centrali. La FINMA deve essere consultata in proposito.

a eventuali variazioni di valore delle transazioni. In questa sede le garanzie fornite non comprendono le contribuzioni versate a una controparte centrale nell'ambito di accordi comuni di partecipazione alle perdite (in altri termini, qualora una controparte centrale ricorra al margine iniziale, per ripartire le perdite dovute all'inadempienza di un membro compensatore sugli altri membri compensatori, questo viene assimilato a un'esposizione verso il fondo di garanzia).

- Il **margine di variazione (Variation Margin, VM)** indica le garanzie prestate dal membro compensatore o dal cliente, trasferite su base giornaliera o infragiornaliera alla controparte centrale ed è determinato in funzione delle variazioni di valore delle transazioni eseguite. 408.6*
- Le **esposizioni da negoziazione** comprendono il rischio di credito attuale¹⁶ e quello potenziale futuro di un membro compensatore o di un cliente nei confronti di una controparte centrale risultante da operazioni su derivati OTC, derivati negoziati su un mercato regolamentato, SFT e margine iniziale. 408.7*
- Il **fondo di garanzia** (in inglese chiamato **Default Fund, DF**, o con altre denominazioni¹⁷) designa le contribuzioni, prefinanziate e non, dei membri compensatori, in relazione agli accordi di partecipazione, alle perdite di una controparte centrale. Ciò che determina la qualifica di fondo di garanzia non è la descrizione fornita da una CCP del proprio meccanismo di ripartizione delle perdite, bensì la modalità effettiva di funzionamento del meccanismo stesso. 408.8*
- Una **transazione di compensazione** definisce la parte della transazione tra il membro compensatore e la controparte centrale allorché il primo agisce per conto del cliente (per esempio se il membro compensatore esegue l'operazione del cliente mediante compensazione o novazione). 408.9*

B. Ambito di applicazione

<§6i> Le esposizioni verso le controparti centrali risultanti da transazioni su derivati OTC, derivati negoziati su un mercato regolamentato e Securities Financing Transactions¹⁸ (SFT) sono trattate in base alle regole del rischio di controparte di cui ai nn. 408 e 408.12–408.48 del presente capitolo XVIII (<§106–127>).¹⁹ Tale trattamento non si applica alle esposizioni risultanti dal regolamento di operazioni in contante (azioni, titoli a reddito fisso, valute e materie prime). Le operazioni di cassa continuano ad essere trattate conformemente all'art. 76 OFoP [allegato 3 del testo base di Basilea]. 408.10*

¹⁶ Ai sensi di questa definizione, all'attuale rischio di credito di un membro compensatore si deve aggiungere anche il margine di variazione che gli è dovuto, ma non ancora versato.

¹⁷ Ingl.: "default fund, also known as clearing deposit or guaranty fund contributions (or any other name)".

¹⁸ Cfr. nn. 288.1.

¹⁹ Ciò riguarda in particolare i "derivati su commissione" del membro compensatore per conto del cliente, se il primo garantisce l'obbligo di adempimento della controparte centrale nei confronti del cliente (cfr. nn. 408.16).

<§6ii> Se la parte membro compensatore-cliente di un'operazione sui derivati negoziati su un mercato regolamentato si basa su un accordo bilaterale di compensazione, sia la banca cliente sia il membro compensatore devono trattare la transazione con fondi propri alla stregua di un'operazione su derivati OTC. 408.11*

C. Controparti centrali

<§106> A prescindere dal fatto che la controparte centrale sia classificata come qualificata, ogni banca è tenuta a costituire un'adeguata dotazione di fondi propri a fronte delle proprie esposizioni. (QCCP; cfr. nm. 408.2). Nel quadro della valutazione interna alla banca sull'adeguatezza dei fondi propri, la banca deve valutare la necessità di detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi, per esempio qualora (i) le operazioni concluse con una controparte centrale generino esposizioni più rischiose oppure (ii) non vi sia la certezza che la controparte centrale soddisfi la definizione di QCCP. 408.12*

<§107> Se funge da membro compensatore, la banca dovrebbe valutare, mediante analisi di scenario e stress test appropriati, se i fondi propri detenuti per le sue esposizioni verso controparti centrali coprono opportunamente i rischi insiti in tali operazioni. Tale verifica dovrà considerare anche le potenziali esposizioni future o gli impegni eventuali, risultanti da futuri apporti al fondo di garanzia e/o riguardanti obbligazioni sussidiarie per l'assunzione o la sostituzione delle transazioni di compensazione dei clienti di un altro membro compensatore, qualora quest'ultimo risultasse in mora o insolvente. 408.13*

<§108> Una banca deve sorvegliare tutte le esposizioni verso le controparti centrali e informare regolarmente l'alta direzione nonché i comitati competenti della direzione e del consiglio di amministrazione in merito all'esposizione verso le controparti centrali, in merito a esposizioni da negoziazione nei confronti delle singole controparti centrali, nonché in merito a ulteriori obbligazioni del membro compensatore, come contributi e obblighi di reintegro del margine nel fondo di garanzia. 408.14*

<§109> Se una banca opera con una QCCP (cfr. nm. 408.2), si applicano i nm. 408.16–408.46 (<§110–125>). Nel caso di una controparte centrale non qualificata, si applicano invece i nm. 408.47–408.48 (<§126–127>). Se per un periodo massimo di tre mesi una controparte centrale ha cessato di soddisfare i requisiti per la qualifica di QCCP, le operazioni di negoziazione realizzate con la controparte centrale non più qualificata possono continuare a essere coperte con un livello di fondi propri corrispondente a quello delle operazioni con una QCCP, a condizione che la FINMA non disponga diversamente. Trascorso tale periodo, le esposizioni verso questa controparte centrale devono tuttavia essere coperte con fondi propri ai sensi dei nm. 408.47–408.48 (<§126–127>). 408.15*

D. Esposizioni verso controparti centrali qualificate

Esposizioni derivanti da operazioni regolate 408.16*

<§110> Se una banca agisce per fini propri in qualità di membro compensatore di una

controparte centrale, è applicata una ponderazione del rischio del 2% alle esposizioni derivanti da operazioni regolate realizzate con la controparte centrale su derivati OTC, derivati negoziati su un mercato regolamentato o SFT. Se il membro compensatore offre a un cliente servizi di compensazione, la ponderazione del rischio del 2% si applica parimenti ai valori dell'esposizione del membro compensatore in caso di inadempienza (EAD) della controparte centrale. Il membro compensatore è infatti tenuto a rimborsare al cliente tutte le perdite conseguenti a variazioni di valore delle transazioni in caso di inadempienza della controparte centrale.

<§111> Il valore delle esposizioni in caso di inadempienza (EAD) per tali operazioni deve essere calcolato, come enunciato alla sezione V, utilizzando il metodo del valore di mercato, il metodo standard o il metodo del modello EPE²⁰, in linea con la metodologia applicata regolarmente dalla banca a tali esposizioni nel corso della sua attività ordinaria oppure in conformità alle disposizioni relative alle operazioni garantite e alle tecniche di attenuazione dei rischi di credito di cui alle sezioni VI–XII.²¹ 408.17*

Qualora la metodologia impiegata lo permetta, può essere considerato il margining (margine iniziale e margine di variazione).

La soglia di 20 giorni lavorativi per il periodo di detenzione minimo di cui al nm. 163.1 non si applica al calcolo dei valori delle esposizioni in relazione a controparti centrali, a condizione che nessuno dei criteri di cui ai nm. 163.2–163.4 (garanzie non liquide e «transazioni esotiche») o al nm. 163.6 («margin disputes», transazioni oggetto di controversia) sia soddisfatto. Ciò si riferisce ai calcoli del valore delle esposizioni calcolato con il metodo del modello EPE, il metodo semplificato di cui all'allegato 4, §41 del testo di Basilea, con le relative modifiche di Basilea III, nonché ai calcoli del valore delle esposizioni per le operazioni repo e affini di cui alla sezione XI e, in particolare, al nm. 170.

<§112> Compensazione/Netting 408.18*

I valori di sostituzione di tutte le esposizioni rilevanti ai fini della determinazione del loro ammontare possono essere compensati come valori netti di sostituzione per ogni paniere di compensazione, se il regolamento su base netta è giuridicamente vincolante in caso di inadempienza di una controparte, sia essa dovuta a mora, insolvenza o fallimento, a condizione che gli accordi di compensazione applicabili (close-out netting, cfr. nm. 55.1) soddisfino i seguenti requisiti:²²

- nm. 115.0.1 [§173] e, ove applicabile, nm. 115 [§174] nel caso di operazioni repo e affini,
- nm. 115.2 [allegato 4, §96(i)–96(iii)] nel caso di transazioni in strumenti derivati,
- nel caso del metodo del modello EPE e del cross-product netting, §10–19

²⁰ Gli emendamenti al metodo del modello EPE apportate da Basilea III si applicano parimenti ai presenti fini.

²¹ Nel caso di derivati OTC si rimanda in particolare al nm. 148 [§151] per gli scarti prudenziali standard o al nm. 151 per le stime proprie degli scarti prudenziali; per le SFT si veda in particolare il nm. 166 [§178] per il modello VAR.

²² Ai fini della presente sezione XVIII, il trattamento degli accordi sulla compensazione (netting) si applica anche a tutti i derivati negoziati su mercati regolamentati.

dell'allegato 4 del testo di Basilea.

Se le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti in merito agli accordi di compensazione includono il termine «accordo quadro di compensazione», si deve intendere che l'accordo di compensazione conferisce diritti giuridicamente applicabili di compensazione dei crediti e delle obbligazioni concernenti tutti i contratti risultanti dal paniere di compensazione.²³ Se la banca non è in grado di dimostrare che gli accordi di compensazione soddisfano detti requisiti, ai fini del calcolo degli importi dell'esposizione ogni singola transazione è considerata come paniere di compensazione a sé stante.

Esposizioni delle banche in qualità di membri compensatori verso i clienti

408.19*

<§113> Il membro compensatore deve sempre costituire un livello di fondi propri (inclusi i fondi propri necessari a coprire i rischi CVA, se applicabili) sufficiente a coprire le proprie esposizioni verso i clienti alla stregua di una transazione bilaterale, indipendentemente dal fatto che il membro compensatore garantisca l'esecuzione del pagamento oppure agisca come intermediario tra il cliente e la controparte centrale. Tuttavia, tenuto conto del più breve periodo di regolamento (close-out) per le operazioni compensate, le banche che fungono da membri compensatori possono calcolare la dotazione di fondi propri per le esposizioni verso i clienti con un periodo minimo di detenzione di 5 giorni (se si applica il metodo del modello EPE), oppure moltiplicando il valore dell'esposizione in caso di inadempienza (EAD) per un fattore scalare di almeno 0,71 (se si applica il metodo del valore di mercato o il metodo standard).²⁴

Esposizione della banca in qualità di cliente di un membro compensatore

408.20*

<§114> Se una banca è cliente di un membro compensatore e conclude una transazione con quest'ultimo operante in veste di intermediario finanziario (ossia il membro compensatore effettua una transazione di compensazione con una controparte centrale) queste posizioni della banca nei confronti del membro compensatore possono essere trattate conformemente ai nm. 408.16–408.18, se sono soddisfatte le seguenti condizioni (nm. 408.21–408.22). Analogamente, se una banca conclude una transazione in qualità di cliente con la controparte centrale e un membro compensatore ne garantisce il buon esito, alle esposizioni del cliente verso la controparte centrale può essere applicato il trattamento conformemente ai nm. 408.16–408.18, posto che siano soddisfatte ambedue le condizioni seguenti.

(a) Le transazioni di compensazione sono considerate dalla controparte centrale come transazioni con un cliente e la controparte centrale e/o il membro compensatore detengono a tale scopo le garanzie necessarie a proteggere i clienti da perdite dovute a: (i) inadempienza o insolvenza del membro compensatore, (ii) inadempienza o insolvenza degli altri clienti del membro compensatore e (iii) inadempienza o insolvenza del membro

408.21*

²³ Ciò al fine di tenere conto del fatto che per gli accordi di compensazione attualmente utilizzati dalle controparti centrali non si è ancora pervenuti a un livello di standardizzazione comparabile a quello degli analoghi accordi di compensazione bilaterali applicabili alle operazioni negoziate su mercati non regolamentati.

²⁴ Alla diminuzione del rischio nel caso di un periodo minimo di detenzione superiore a 5 giorni si applicano i seguenti fattori scalari: 6 giorni: 0,77; 7 giorni: 0,84; 8 giorni: 0,89; 9 giorni: 0,95; 10 giorni: 1.

compensatore e dei suoi altri clienti.²⁵

Il cliente deve essere in grado di presentare, su richiesta della FINMA, un parere giuridico scritto, indipendente e argomentato, dal quale risulti che, in caso di controversia legale, le competenti istanze giudiziarie e amministrative stabiliranno che il cliente non subirà perdite a seguito dell'insolvenza di un membro compensatore operante quale intermediario o di altri clienti di quest'ultimo in virtù della normativa applicabile, ossia:

- la legislazione vigente nella(e) giurisdizione(i) del cliente, del membro compensatore e della controparte centrale;
- la legislazione vigente nella(e) giurisdizione(i) nella(e) quale(i) è ubicata la succursale, se è coinvolta una succursale estera del cliente, del membro compensatore o della controparte centrale;
- la legislazione che disciplina le singole transazioni e le garanzie; e
- la legislazione che disciplina il contratto o l'accordo eventualmente necessario a soddisfare la condizione di cui al punto (a).

b) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni contrattuali e amministrative applicabili devono prevedere che, in caso di inadempienza o insolvenza del membro compensatore, le transazioni di compensazione concluse con quest'ultimo continueranno molto probabilmente a essere eseguite indirettamente tramite la o con la controparte centrale. In siffatte circostanze le posizioni del cliente e le garanzie costituite dal cliente con la controparte centrale saranno trasferite al valore di mercato, a meno che il cliente non chieda di liquidare le posizioni al valore di mercato. 408.22*

<§115> Se un cliente non risulta protetto da perdite in caso di inadempienza o insolvenza congiunta del membro compensatore e di un altro cliente, ma tutte le altre condizioni di cui ai nm. 408.20–408.22 sono soddisfatte, si applica una ponderazione del rischio del 4% al valore dell'esposizione (EAD) dei clienti verso il membro compensatore. 408.23*

<§116> Se la banca è cliente di un membro compensatore e le condizioni di cui ai nm. 408.20–408.23 non sono soddisfatte, la banca deve coprire con fondi propri l'esposizione (inclusi i fondi propri necessari a coprire i rischi CVA, ove applicabili) verso il membro compensatore alla stregua di un'operazione bilaterale. 408.24*

Trattamento delle garanzie 408.25*

<§117> In tutti i casi, i valori patrimoniali o le garanzie costituite devono, dal punto di vista della banca che li fornisce, ricevere sempre le ponderazioni per il rischio solitamente applicabili a queste posizioni nell'ambito della dotazione di fondi propri, indipendentemente dal fatto che tali valori patrimoniali siano stati forniti a titolo di

²⁵ In caso di insolvenza del membro compensatore non sussiste alcun ostacolo giuridico (salvo il bisogno di ottenere l'ordinanza del tribunale, a cui il cliente ha diritto) al trasferimento delle garanzie costituite dai clienti di un membro compensatore inadempiente a favore della controparte centrale, di uno o più membri compensatori solventi, del cliente stesso o di un suo mandatario. Le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere consultate per determinare se queste condizioni siano soddisfatte sulla base di fatti accertati.

garanzia. Se i valori patrimoniali o le garanzie forniti da un membro compensatore o un cliente sono stati trasferiti a una controparte centrale o a un membro compensatore senza essere protetti in caso di fallimento («bankruptcy remoteness»), la banca che fornisce i valori patrimoniali o le garanzie deve coprire con fondi propri anche il rischio di credito nei confronti della controparte che detiene tali valori patrimoniali o garanzie.²⁶

<§118> Le garanzie fornite dal membro compensatore (compresi i contanti, altri valori patrimoniali costituiti in pegno nonché i margini iniziali e di variazione) detenute da un depositario («custodian»²⁷) e protette in caso di fallimento nei confronti della controparte centrale («bankruptcy remoteness») non sono soggette alle esigenze di fondi propri a fronte del rischio di credito di controparte verso questo depositario. 408.26*

<§119> Le garanzie costituite da un cliente, detenute da un depositario e protette contro il rischio di insolvenza nei confronti della controparte centrale, del membro compensatore e di ogni altro cliente, non sono soggette alle esigenze di fondi propri a fronte del rischio di credito di controparte. Alle garanzie detenute presso la controparte centrale per conto di un cliente e non protette contro il rischio di insolvenza si applica una ponderazione del rischio del 2% se sono soddisfatte le condizioni di cui ai nm. 408.20–408.22, oppure del 4% se sono soddisfatte le condizioni di cui al nm. 408.23. 408.27*

Contributi al fondo di garanzia 408.28*

<§120> Se un fondo di garanzia è suddiviso tra prodotti e tipi di operazioni che presentano esclusivamente il rischio di regolamento (ad es. azioni e obbligazioni) e prodotti e tipi di operazioni che generano il rischio di credito di controparte, ossia derivati OTC, derivati negoziati su un mercato regolamentato o SFT, tutte le contribuzioni al fondo di garanzia ricevono la ponderazione del rischio in base alla metodologia qui di seguito illustrata, senza ulteriore distinzione o suddivisione tra differenti classi, tipi di operazioni o prodotti. Tuttavia, se le contribuzioni dei membri compensatori al fondo di garanzia sono suddivise per tipo di prodotto e applicabili soltanto ad alcuni di essi, la dotazione di fondi propri per ogni contributo al fondo di garanzia deve essere considerata separatamente, in base alla metodologia illustrata qui di seguito, per ogni tipo di prodotto da cui risulti un rischio di controparte. Se i fondi propri prefinanziati della controparte centrale coprono diversi tipi di prodotto, la controparte centrale dovrà allocare tali fondi ai diversi calcoli in misura proporzionale all'EAD specifica a ogni prodotto (cfr. DF_{CCP} di cui al nm. 408.39).

<§121> Alla dotazione di fondi propri a fronte delle contribuzioni versate al fondo di garanzia di una controparte centrale *qualificata* si possono applicare due metodi: 408.29*

²⁶ Se la controparte che detiene le garanzie e i valori patrimoniali è la controparte centrale, si applica una ponderazione del rischio del 2% alle garanzie comprese nella definizione di esposizioni da negoziazione. Se la controparte centrale detiene le garanzie o i valori patrimoniali per altri fini, deve essere applicata la corrispondente ponderazione del rischio.

²⁷ Il termine «depositario» utilizzato in questo paragrafo può comprendere un fiduciario, rappresentante, creditore pignoratorio, creditore garantito o qualsiasi altro soggetto che detiene valori patrimoniali senza esserne l'avente diritto economico, cosicché i creditori del soggetto sono nell'incapacità di far valere pretese sulle attività detenute o di impedirne la restituzione qualora il soggetto stesso si renda insolvente o fallisca.

Metodo 1

408.30*

<§122> La banca che funge da membro compensatore può applicare al proprio contributo al fondo di garanzia una ponderazione del rischio determinata in base a una formula sensibile al rischio che tiene conto dei seguenti elementi: (i) l'entità e la qualità delle risorse finanziarie della controparte centrale qualificata, (ii) l'esposizione al rischio di credito di controparte della suddetta controparte, (iii) l'impiego delle risorse finanziarie della controparte centrale secondo la sequenza di allocazione delle perdite prevista in caso di inadempienza di uno o più membri compensatori. La dotazione di fondi propri ponderata per il rischio del membro compensatore relativamente al suo contributo al fondo di garanzia (K_{CMi}) è calcolata mediante le formule e i metodi illustrati qui di seguito. Tale calcolo può essere eseguito dalla controparte centrale, dalla banca che funge da membro compensatore, dall'autorità di vigilanza o da un altro organo che abbia accesso ai dati necessari, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al nm. 408.45.

<§123> Il calcolo comprende i seguenti passaggi:

K_{CCP} :

408.31*

innanzitutto deve essere calcolata l'esigenza ipotetica di fondi propri della controparte centrale (K_{CCP}) rispetto al rischio di controparte nei confronti di tutti i membri compensatori. A tal fine si applica la seguente formula²⁸:

$$K_{CCP} = \sum_{\text{banca partecipante } i} \max(EBRM_i - IM_i - DF_i; 0) \cdot RW \cdot \text{capitalratio}$$

dove

RW corrisponde a una ponderazione del rischio del 20%.²⁹

Il capital ratio è pari all'8%.

$\max(EBRM_i - IM_i - DF_i; 0)$ è il valore dell'esposizione della controparte centrale verso il membro compensatore 'i', considerando che tutti i valori si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dello scambio dell'ultima richiesta di reintegrazione del margine di garanzia (margin call):

$EBRM_i$ si riferisce al valore dell'esposizione della controparte centrale verso il membro compensatore 'i' prima che l'IM e il DF fossero riconosciuti come misure di diminuzione

408.32*

²⁸ K_{CCP} è l'esigenza ipotetica di fondi propri di una controparte centrale calcolata su base uniforme al solo scopo di determinare la dotazione di fondi propri a fronte delle contribuzioni di una controparte centrale al fondo di garanzia; la K_{CCP} non rappresenta gli effettivi requisiti patrimoniali della controparte centrale, che quest'ultima determina con l'autorità di vigilanza.

²⁹ La ponderazione del 20% è un requisito minimo. La FINMA è autorizzata ad aumentare questo coefficiente di ponderazione, ciò potrebbe rivelarsi opportuno, per esempio, qualora i membri compensatori della controparte centrale non avessero un rating di buona qualità. La banca è tenuta a comunicare tali adeguamenti del coefficiente di ponderazione del rischio agli addetti al calcolo della dotazione di fondi propri per i contributi al margine di garanzia.

Le ponderazioni per il rischio di cui all'art. 49 e all'allegato 2 (6.1) e 3 (6.1) non si applicano alle transazioni eseguite e ai contributi al fondo di garanzia versati alle controparti centrali.

del rischio secondo il metodo del valore di mercato per i derivati in caso di realizzazione delle garanzie (nm. 200–201 e nm. 16–63) oppure l'approccio integrale del valore di mercato per i derivati per il computo delle garanzie (nm. 133–150 e 163–165, senza 163.1) e con scarti prudenziali standard per le SFT. Ai fini della valutazione di mercato, per questo calcolo è considerato il margine di variazione (variation margin) già scambiato in precedenza (ossia prima dell'ultimo margin call della giornata).

IM_i indica il margine iniziale (initial margin) che il membro compensatore 'i' ha depositato presso la controparte centrale. 408.33*

DF_i indica la contribuzione al fondo di garanzia prefinanziata dal membro compensatore 'i', che sarà utilizzata in caso di inadempienza del membro compensatore 'i' parallelamente a o immediatamente dopo il margine iniziale (IM_i) per ridurre la perdita della controparte centrale. 408.34*

Precisazioni su questa prima fase del calcolo:

Il valore dell'esposizione rappresenta l'ammontare dell'esposizione al rischio di controparte di una controparte centrale verso un membro compensatore, calcolato come esposizione bilaterale sulle operazioni di negoziazione; per i derivati OTC e quelli negoziati su mercati regolamentati si applicano i nm. 200–201 ([§186–187]) seguendo il metodo del valore di mercato descritto nella sezione V [allegato 4 del testo di Basilea, sezione VII]; per le SFT si applicano gli scarti prudenziali standard di cui ai nm. 199 e 148 ([§176, §151]). Alle SFT si applicano le durate minime del periodo di detenzione di cui al nm. 163 ([§167]) anche per i panieri di compensazione che comprendono oltre 5'000 operazioni di negoziazione, ossia il nm. 163.1 non si applica in questo contesto. 408.35*

Ai fini del calcolo di K_{CCP} mediante il metodo del valore di mercato per i derivati, la ponderazione del 40% di cui al nm. 59 deve essere sostituita dal 15% e la ponderazione del 60% di cui al nm. 60 dall'85%, ossia $A_{Net} = (0.15 + 0.85 * NGR) * A_{Gross}$, dove NGR (Net to Gross Ratio) definisce il rapporto di cui al nm. 62. A_{Gross} definisce la somma dei supplementi di garanzia (add-on) individuali di cui al nm. 61. Inoltre, ai fini del calcolo di K_{CCP}, il numeratore NGR è uguale a EBRM_i, tuttavia senza l'add-on del metodo del valore di mercato³⁰, e il denominatore è uguale al valore di sostituzione lordo³¹ di tutte le operazioni del paniere di compensazione con il membro compensatore 'i'. EBRM e NGR devono essere calcolati per ogni membro compensatore 'i'. Se il fattore NGR non può essere calcolato secondo quanto sopra descritto, deve essere applicato un valore di 0,3 per un periodo transitorio che si conclude il 31 marzo 2013. Una volta trascorso tale periodo transitorio si segue l'approccio di cui al nm. 408.48 per le controparti centrali non qualificate. 408.36*

³⁰ In particolare per il valore di sostituzione netto al numeratore è possibile procedere alla compensazione solo all'interno dei panieri di compensazione e il calcolo deve basarsi sulle valutazioni in chiusura di seduta prima (ossia con esclusione) dell'ultimo margin call della giornata. I margini di variazione versati/ricevuti prima dell'ultimo margin call della giornata sono considerati nelle valutazioni, ma non l'IM o il DF.

³¹ Se i margin call hanno una frequenza infragiornaliera, l'NGR deve essere calcolato appena prima dello scambio dell'ultimo margin call al termine della giornata. L'NGR deve avere un valore diverso da zero.

Il calcolo dei supplementi di garanzia secondo il metodo del valore di mercato per le opzioni e le opzioni sui swap, il cui regolamento avviene tramite una controparte centrale, viene aggiustato moltiplicando il valore nominale del contratto con il valore assoluto del delta dell'opzione, calcolato conformemente ai nm. 79–80. 408.37*

Ai fini del calcolo di K_{CCP} i panieri di compensazione, applicabili ai membri compensatori regolamentati, coincidono con quelli indicati al nm. 408.18. Per tutti gli altri membri compensatori si applicano gli accordi di compensazione stabiliti dalla controparte centrale e notificati al termine delle operazioni ad ogni membro compensatore. La FINMA può esigere che siano considerati panieri di compensazione maggiormente differenziati (granulari) per il calcolo di K_{CCP} . 408.38*

(2) La seconda fase consiste nel calcolare i fondi propri aggregati necessari per tutti i membri compensatori (prima dell'aggiustamento per il livello di concentrazione e granularità) ipotizzando uno scenario in cui due membri compensatori medi sono inadempienti, pertanto le loro contribuzioni al fondo di garanzia non possono essere utilizzate. Tale scenario è incorporato nella seguente formula sensibile al rischio: 408.39*

$$K_{CM}^* = \begin{cases} c_2 \cdot \mu \cdot (K_{CCP} - DF') + c_2 \cdot DF'_{CM} & \text{if } DF' < K_{CCP} \quad (i) \\ c_2 \cdot (K_{CCP} - DF_{CCP}) + c_1 \cdot (DF' - K_{CCP}) & \text{if } DF_{CCP} < K_{CCP} \leq DF' \quad (ii) \\ c_1 \cdot DF'_{CM} & \text{if } K_{CCP} \leq DF_{CCP} \quad (iii) \end{cases}$$

dove:

K_{CM}^* = fondi propri aggregati necessari sulle contribuzioni al fondo di garanzia di tutti i membri compensatori prima dell'aggiustamento per il livello di concentrazione e granularità;

DF_{CCP} = fondi propri prefinanziati della controparte centrale (ad es. fondi propri versati come contributi al fondo di garanzia, utili non distribuiti ecc.), che devono essere utilizzati dalla controparte centrale per coprire le perdite risultanti da un'inadempienza del membro compensatore, prima di ricorrere alle contribuzioni di altri membri compensatori al fondo di garanzia.

DF'_{CM} = contribuzioni prefinanziate al fondo di garanzia dei membri compensatori superstiti, che possono essere utilizzati per la ripartizione collettiva delle perdite in caso di inadempienza di due membri compensatori medi, ossia:

$$DF'_{CM} = DF_{CM} - 2 \cdot \overline{DF}_i,$$

dove \overline{DF}_i indica la contribuzione media al fondo di garanzia.

DF' = totale delle contribuzioni prefinanziate al fondo di garanzia, che possono essere utilizzate per coprire le perdite di due membri compensatori medi,

ossia:

$$DF' = DF_{CCP} + DF'_{CM}$$

c_1 = coefficiente decrescente di fondi propri, compreso tra lo 0,16% e l'1,6%, applicato alle contribuzioni prefinanziate eccedenti versate al fondo di garanzia dai membri compensatori:

$$c_1 = \text{Max} \left\{ \frac{1.6\%}{(DF'/K_{CCP})^{0.3}}; 0.16\% \right\}$$

c_2 = 100%; coefficiente di fondi propri applicato quando le risorse proprie DF_{CCP} che la controparte centrale versa al fondo di garanzia sono inferiori all'esigenza ipotetica di fondi propri K_{CCP} della controparte centrale, di conseguenza le contribuzioni al fondo di garanzia dei membri compensatori devono essere impiegate per la copertura di K_{CCP} .

μ = 1,2; fattore scalare di 1,2 che viene applicato qualora tutte le contribuzioni al fondo di garanzia non prefinanziate risultino inferiori al K_{CCP} .

L'equazione (i) di cui al nm. 408.39 si applica se il totale delle contribuzioni prefinanziate al fondo di garanzia (DF') è inferiore all'esigenza ipotetica di fondi propri K_{CCP} . 408.40*

Se una parte delle risorse finanziarie della controparte centrale che possono essere utilizzate per coprire le perdite risultanti dall'inadempienza di un membro compensatore viene impiegata solo dopo che sono state esaurite le contribuzioni al fondo di garanzia dei membri compensatori, allora può essere aggiunta come contribuzione al totale prefinanziato del fondo di garanzia (DF') ai fini del calcolo di cui all'equazione (i).

L'equazione (ii) di cui al nm. 408.39 si applica se le risorse proprie di una controparte centrale (DF_{CCP}) sono inferiori a K_{CCP} , ma il totale delle contribuzioni prefinanziate al fondo di garanzia (DF') sono sufficienti a coprire K_{CCP} ($DF' > K_{CCP}$). Qualora una parte delle risorse finanziarie della controparte centrale che possono essere utilizzate per coprire le perdite risultanti dall'inadempienza di un membro compensatore debba essere impiegata insieme con le contribuzioni al fondo di garanzia versate dai membri compensatori, su base pro rata oppure secondo un'altra formula prestabilita, è possibile, previo accordo con la FINMA, modificare opportunamente l'equazione (ii), in modo che tale parte delle risorse finanziarie della controparte centrale sia trattata alla stregua delle contribuzioni dei membri compensatori al fondo di garanzia. 408.41*

L'equazione (iii) di cui al nm. 408.39 si applica se le risorse finanziarie della controparte centrale (DF_{CCP}) da utilizzare per coprire le perdite risultanti dall'inadempienza di un membro compensatore sono utilizzate in via prioritaria rispetto alle contribuzioni dei membri compensatori al fondo di garanzia e risultano superiori all'esigenza ipotetica di fondi propri K_{CCP} della controparte centrale. 408.42*

(3) Nel terzo e ultimo passaggio viene calcolata la dotazione di fondi propri per la contribuzione al fondo di garanzia di un membro compensatore 'i' (K_{CM_i}), distribuendo K_{CM}^* di cui al secondo passaggio tra i diversi membri compensatori, in proporzione alla contibuzione di ciascuno di essi al totale del fondo di garanzia prefinanziato³², considerando la granularità (ricorrendo a un fattore che tenga conto del numero 'N' di membri compensatori) e la concentrazione della controparte centrale (con il fattore 'β').

$$K_{CM_i} = \left(1 + \beta \cdot \frac{N}{N-2} \right) \cdot \frac{DF_i}{DF_{CM}} \cdot K_{CM}^*$$

dove

$$\beta = \frac{A_{Net,1} + A_{Net,2}}{\sum_i A_{Net,i}}$$

dove gli indici 1 e 2 indicano i membri compensatori con i valori ANet più elevati. Per i derivati ANet è definito come nel passaggio 1 al nm. 408.36, ossia ANet = (0.15+0.85*NGR)*AGross; per le SFT ANet è sostituito da E*HE + C*(Hc+HFX), in base a quanto enunciato ai nm. 144–150.

N = numero di membri compensatori

DF_i = contribuzione prefinanziata di un membro compensatore 'i' al fondo di garanzia

DF_{CM} = contribuzioni prefinanziate di tutti i membri compensatori al fondo di garanzia (oppure risorse finanziarie apportate da altri partecipanti utilizzabili per coprire le perdite distribuite, risultanti dall'inadempienza di un membro compensatore).

Qualora il suindicato metodo di ripartizione non sia applicabile poiché la controparte centrale non ha contribuzioni prefinanziate al fondo di garanzia, in alternativa possono essere applicati i seguenti metodi conservativi di allocazione nell'ordine prestabilito: 408.44*

1. ripartire K_{CM}^* in proporzione all'impegno di ogni membro compensatore nei confronti della controparte centrale di contribuire al fondo di garanzia (unfunded DF commitment);
2. se il suindicato metodo di ripartizione non è applicabile, K_{CM}^* deve essere ripartito in base all'entità del margine iniziale costituito da ogni membro compensatore.

Questi metodi di ripartizione sostituiscono (DF_i / DF_{CM}) nel calcolo di K_{CM_i}

³² Questo metodo di ripartizione si basa sull'ipotesi che le perdite sono distribuite in misura proporzionale alle contribuzioni versate dai membri compensatori al fondo di garanzia. Se la controparte centrale ha adottato un'altra soluzione, il metodo di ripartizione può essere modificato previo accordo della FINMA.

<§124> La controparte centrale, la banca, la competente autorità di vigilanza oppure un altro organo che abbia accesso ai dati necessari deve calcolare K_{CCP} , DF_{CM} e DF_{CCP} in modo tale che la competente autorità di vigilanza della controparte centrale possa verificare i calcoli. Devono essere messe a disposizione informazioni sufficienti per garantire che ogni banca che funge da membro compensatore possa calcolare la dotazione di fondi propri relativamente alla contribuzione al fondo di garanzia e l'autorità di vigilanza della banca, che funge da membro compensatore, (oppure una società di audit da questa incaricata) possa verificare e confermare i calcoli. K_{CCP} dovrebbe essere calcolato come minimo su base trimestrale, sebbene le autorità nazionali di vigilanza possano esigere una frequenza superiore in caso di cambiamenti sostanziali (ad es. se la controparte centrale compensa nuovi prodotti). La controparte centrale, la banca, la competente autorità di vigilanza o altra entità che abbia svolto i calcoli deve mettere a disposizione dell'autorità di vigilanza del paese di origine della banca, che funge da membro compensatore, sufficienti informazioni aggregate sulla composizione dell'esposizione della controparte centrale verso i suoi membri compensatori e sottoporre ad ogni membro compensatore informazioni sufficienti per il calcolo di K_{CCP} , DF_{CM} e DF_{CCP} . Tali informazioni dovrebbero essere comunicate con una frequenza tale da consentire all'autorità di vigilanza del paese di origine della banca, che funge da membro compensatore, di monitorare i rischi del membro compensatore. K_{CCP} e K_{CMI} devono essere ricalcolati almeno ogni trimestre e con maggiore frequenza in caso di cambiamenti sostanziali nel numero o nell'esposizione delle transazioni compensate o nelle risorse finanziarie della controparte centrale.

408.45*

Metodo 2

408.46*

<§125> Le banche che fungono da membri compensatori applicano una ponderazione del rischio del 1250% alle loro contribuzioni al fondo di garanzia, con la possibilità di ricorrere a un limite superiore più elevato sulle posizioni ponderate per il rischio corrispondenti alla loro esposizione complessiva verso la controparte centrale (comprese le esposizioni delle transazioni compensate). Il limite superiore è pari al 20% dei valori delle esposizioni (EAD) delle transazioni compensate nei confronti della controparte centrale, come enunciato ai nm. 408.16–408.18. Più precisamente, con questo approccio, gli attivi ponderati per il rischio (RWA) della banca 'i' che funge da membro compensatore, sia per le sue contribuzioni al fondo di garanzia sia per l'esposizione sulle operazioni compensate, sono uguali a:³³

$$\text{Min} \{(2\% * TE_i + 1250\% * DF_i); (20\% * TE_i)\}$$

dove

- TE_i indica l'esposizione delle transazioni compensate della banca 'i' che funge da membro compensatore nei confronti della controparte centrale calcolata conformemente ai nm. 408.16–408.18; e
- DF_i è la contribuzione prefinanziata al fondo di garanzia della banca 'i' che funge da

³³ In base a questo approccio, la ponderazione del rischio del 2% per le esposizioni di negoziazione di cui al nm. 408.15 non si applica perché è già compresa nell'equazione riportata al nm. 408.46.

membro compensatore.

E. Esposizione verso controparti centrali non qualificate

<§126> Per la dotazione di fondi propri relativa all'esposizione delle transazioni compensate con controparti centrali non qualificate le banche sono tenute ad applicare un approccio standard per i rischi di credito. 408.47*

<§127> Le banche devono applicare una ponderazione del rischio del 1250% per la dotazione di fondi propri volta a coprire le loro contribuzioni al fondo di garanzia di una controparte centrale non qualificata. Nel caso di controparti centrali non qualificate sono considerate sia le contribuzioni prefinanziate sia quelle non ancora versate (unfunded) al fondo di garanzia, se la banca ha l'obbligo di integrare le contribuzioni al fondo di garanzia su richiesta della controparte centrale. Laddove sussiste tale obbligo (ad es. impegni illimitati vincolanti), la FINMA calcolerà l'importo degli impegni non prefinanziati, ai quali deve essere applicata una ponderazione del rischio del 1250%. 408.48*

XIX. Disposizioni transitorie

A. Approccio svizzero standard (AS-CH)

Le banche che si avvalgono delle disposizioni transitorie per l'applicazione dell'AS-CH in conformità all'art. 137 OFoP applicano, per quanto riguarda l'AS-CH, le disposizioni di esecuzione della Circ. FINMA 08/19 «Rischi di credito – banche» ai sensi del diritto previgente. Ciò comprende il metodo del valore di mercato in base all'AS-CH (nm. 16–63, 200), la ponderazione del rischio in base al nm. 127–129 nell'approccio semplificato, la ponderazione del rischio in base al nm. 194 e la ponderazione del rischio in base al nm. 249 per le classi di rating 1–5. Il nm. 203 della Circ. FINMA 08/19 «Rischi di credito – banche» secondo il nuovo diritto si applica per analogia anche per le banche che impiegano l'AS-CH. 409*

Queste disposizioni non si applicano al calcolo di TE_i sotto nm. 408.46 nel quadro del calcolo delle esigenze dei fondi propri per le contribuzioni ai fondi di garanzia delle banche membri compensatori secondo il Metodo 2 sotto nm. 408.46.

B. Trattamento dei derivati negoziati in borsa

Le banche possono determinare l'equivalente di credito per i derivati negoziati in borsa fino al 31.12.2015 compreso in base al cosiddetto metodo della borsa in conformità al diritto previgente. Al più tardi dal 1.1.2016, i derivati negoziati in borsa vengono trattati come i derivati OTC e sottostanno anche al deposito di fondi propri CVA. 410*

Queste disposizioni non si applicano al calcolo di TE_i sotto nm. 408.46 nel quadro del calcolo delle esigenze dei fondi propri per le contribuzioni ai fondi di garanzia delle banche membri compensatori secondo il Metodo 2 sotto nm. 408.46.

C. Disposizioni transitorie

Le disposizioni modificate il 18.9.2013 concernenti i titoli di partecipazione con l'approccio IRB entrano in vigore il 1.1.2014 e devono essere immediatamente applicate. 411*

Le altre disposizioni modificate il 18.9.2013 entrano in vigore il 1.1.2014. Ad eccezione delle polizze assicurative sulla vita non vincolate con valore di riscatto in conformità al nm. 413, tali disposizioni devono essere applicate entro il 30.6.2014. 412*

Ai sensi del diritto vigente, le polizze assicurative sulla vita non vincolate con valore di riscatto possono essere computate come garanzie sia nell'approccio semplificato sia in quello completo entro il 31.12.2014 compreso (cfr. nm. 118, 127, 148 e 163 con la nota a piè di pagina 6 della Circ. FINMA 08/19 nella sua versione in vigore fino al 1.1.2014). 413*

Banche multilaterali di sviluppo

Sono considerate banche multilaterali di sviluppo ai sensi dell'art. 66 OFoP e dell'allegato 2 punto 3.2:

- Gruppo della Banca mondiale comprese la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e la Società finanziaria internazionale (SFI)
- Banca asiatica di sviluppo (Asian Development Bank, ADB)
- Banca africana di sviluppo (African Development Bank, AfDB)
- Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)
- Banca interamericana di sviluppo (Inter-American Development Bank, IADB)
- Banca europea per gli investimenti (BEI)
- Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
- Banca nordica per gli investimenti (Nordic Investment Bank, NIB)
- Banca di sviluppo dei Caraibi (Caribbean Development Bank, CDB)
- Banca islamica di sviluppo (Islamic Development Bank, IDB)
- Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (Council of Europe Development Bank, CEDB).

Allegato 2



Abbreviazioni e termini dell'approccio IRB

A-IRB	advanced IRB	IRB avanzato
CCF	credit conversion factor	fattore di conversione del credito
CCP	Central Counterparty	Controparte centrale
CF	commodities finance	finanziamento di materie prime
CRE	commercial real estate	immobili commerciali
EAD	exposure at default	valore della posizione in caso di inadempienza
EL	expected loss	perdita attesa
F-IRB	foundation IRB	IRB semplificato
HVCRE	high-volatility commercial real estate	immobili commerciali ad alta volatilità
IPRE	income-producing real estate	immobili di reddito
IRB	internal ratings-based approach	approccio basato su rating interni
LGD	loss given default	perdita in caso di inadempienza
PMI		piccole e medie imprese
M	effective maturity	scadenza effettiva
OF	object finance	finanziamento di attività materiali
PD	probability of default	probabilità di perdita
PF	project finance	finanziamento di progetti
RRE	residential real estate	immobili residenziali
UL	unexpected loss	perdita inattesa
RPV	replacement value	valore di sostituzione
SL	specialised lending	finanziamenti specializzati

Modifiche del testo base di Basilea in materia di cartolarizzazioni

La seguente tabella mostra le modifiche in materia di cartolarizzazioni introdotte nel testo base di Basilea (nm. 2.1) dalle integrazioni di Basilea (nm. 2.2) pubblicate a giugno 2009.

Testo base di Basilea	Integrazioni al testo base di Basilea	Commento
§ 538–540	Nessuna modifica	
§ 541	Nuovo § 541(i) dopo il § 541	
§ 542–564	Nessuna modifica	
§ 565(a) ... (f)	Nessuna modifica	
§ 565	Tre nuovi punti 565(g)(i), 565(g)(ii), 565(g)(iii)	
§ 565	Quattro nuovi paragrafi 565(i), 565(ii), 565(iii), 565(iv) dopo il § 565	
§ 566	Nessuna modifica	
§ 567	Tabelle modificate con ponderazioni del rischio	Ponderazioni del rischio nell'approccio standard per le posizioni di cartolarizzazione (rating a breve e lungo termine)
§ 568–578	Nessuna modifica	
§ 579	Rivisto	
§ 580	Abrogato	
§ 581–612	Nessuna modifica	
§ 613	Revisione del § 613(c)	Soprattutto chiarimento, nessuna revisione
§ 614	Nessuna modifica	
§ 615	Tabelle modificate con ponderazioni del rischio	Ponderazioni del rischio nell'approccio IRB per le posizioni di cartolarizzazione (rating a breve termine)
§ 616	Tabelle modificate con ponderazioni del rischio	Ponderazioni del rischio nell'approccio IRB per le posizioni di cartolarizzazione (rating a lungo termine)
§ 617–622	Nessuna modifica	
§ 623 (1)	Non sono state apportate modifiche al testo, bensì precisazioni riguardo al minimale (<i>floor</i>) Diversa applicazione della formula di supervisione (supervisory formula) alle posizioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione	Calcolo dell'impiego di capitale della tranche: punto 1 (a) Nelle posizioni di cartolarizzazione con <i>floor</i> invariato ($floor = 7\%$), il punto (a) utilizza il coefficiente 0,0056 (= $7\% * 8\%$).

Allegato 3*



Modifiche del testo base di Basilea in materia di cartolarizzazioni

		Nelle posizioni di ricartolarizzazione il <i>floor</i> aumenta al 20%. Il coefficiente di (a) deve essere adeguato e portato a 0,016 (=20% * 8%)
§ 624–637	Nessuna modifica	
§ 638	Abrogato	
§ 639	Rivisto	
§ 640–643	Nessuna modifica	

Allegato 4*



Esempi di approccio standard per i rischi CVA (nm. 397–402)

Esempio 1: Senza garanzia CDS

Una banca ha due controparti. La numero uno (con rating A) è la controparte di due contratti non compensabili (oppure di due panieri di compensazione di contratti non reciprocamente compensabili). La numero due (con rating BB) è la controparte di tre contratti non compensabili (o tre panieri di compensazione).

Come input è necessario (nella seguente tabella in grassetto) il rating delle controparti così come l'equivalente di credito in considerazione delle garanzie (EAD) e della durata residua (M) di tutti i contratti (o panieri di compensazione). I corrispondenti fattori di sconto di calcolano in base alla seguente formula:

$$D = \frac{1 - e^{-0,05 \cdot M}}{0,05 \cdot M}.$$

La grandezza S (approssimazione della deviazione standard dalle oscillazioni di valore dovute ai rischi CVA) viene calcolata per ogni controparte come la somma di EAD*M*D di tutti i contratti moltiplicati per la ponderazione w:

$$S = w \cdot \sum EAD \cdot M \cdot D.$$

I fondi propri di base per i rischi SVA vengono calcolati in base alla formula:

$$K = 2,33 \cdot \sqrt{(0,5 \cdot \sum S)^2 + 0,75 \cdot \sum (S^2)}.$$

Tabella 1:

Lista delle controparti						K			
i	Rating	w				S			
1	A	0.8%	Contratti o panieri di compensazione			1.00	6.04		
			j	EAD	M			D	EAD*M*D
			1	10	15			0.704	105.5
			2	20	1			0.975	19.5
2	BB	2.0%	Contratti o panieri di compensazione			2.15			
			j	EAD	M		D	EAD*M*D	
			1	10	10		0.787	78.7	
			2	5	2		0.952	9.5	
			3	20	1	0.975	19.5		

Esempi di approccio standard per i rischi CVA (nm. 397–402)

Esempio 2: Con garanzie CDS e indici CDS

Controparti e contratti come per l'esempio 1. Con la seconda controparte sono stati stipulati due CDS. Un CDS con valore nominale $N=20$ ha una durata residua di $M=2$ anni e un CDS con valore nominale

$N=10$ ha una durata residua di $M=0,5$ anni. In questo caso, per la seconda controparte la grandezza S viene ridotta:

$$S = w \cdot \left(\sum_{\text{contratti}} EAD \cdot M \cdot D - \sum_{\text{coperture}} N \cdot M \cdot D \right).$$

Inoltre, sono state stipulate due diverse coperture con indice CDS. Il primo indice contiene le denominazioni con il rating medio BBB. Questa posizione di copertura si estende nell'arco di due anni con un valore nominale di 10. Il secondo indice contiene le denominazioni con un rating medio di BB. Questa posizione di copertura si estende nell'arco di 10 anni con un valore nominale di 5. Queste coperture riducono i fondi propri minimi in via aggiuntiva, segnatamente il primo addendo è posto sotto radice, in base alla seguente formula:

$$K = 2,33 \cdot \sqrt{\left(0,5 \sum_{\text{controparti}} S - \sum_{\text{posizioni con indice}} S_{ind} \right)^2 + 0,75 \sum_{\text{controparti}} (S^2)}.$$

Tabella 2:

Lista delle controparti								K	
i	Rating	w					S		
1	A	0.8%	Contratti o panieri di compensazione				1.00	3.41	
			j	EAD	M	D			EAD*M*D
			1	10	15	0.704			105.5
2	20	1	0.975	19.5					
2	BB	2.0%	Contratti o panieri di compensazione				1.29		
			j	EAD	M	D			EAD*M*D
			1	10	10	0.787			78.7
			2	5	2	0.952	9.5		
			3	20	1	0.975	19.5		
			(Singole denominazioni) Coperture CDS						
			h	N	M	D		N*M*D	
1	20	2	0.952	38.1					
2	10	0.5	0.988	4.9					
Lista delle coperture con indice CDS (CDS-index-hedge)									
ind	Rating	w	N	M	D	N*M*D	S_{Index}		
1	BBB	2.0%	10	2	0.952	19.0	0.38		
2	BB	1.0%	5	10	0.787	39.3	0.39		

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue :

Modifiche del 17 novembre 2010 entrate in vigore il 1° gennaio 2011.

nuovi nm.	2.1, 2.2, 2.3, 391
nm. modificati	2, 102, 203, 215, 253, 266, 335, 382

Modifiche del 1° giugno 2012 entrate in vigore il 1° gennaio 2013.

nuovi nm.	2.2.1, 4.1, 4.2, 11.1, 55.1 – 55.6, 56.1, 56.2, 115.1, 123.1, 135.1, 163.1 – 163.7, 216.1, 349.1 380.1, 392 – 410
nm. modificati	2.3, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 54 – 56, 102, 127 – 129, 133, 148, 163, 170, 194, 200, 203, 212 – 216, 249, 268, 280 – 283, 337, 338, 380, 381
nm. abrogati	21 – 23, 27 – 48

Sono inoltre stati adeguati i rimandi all'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) nella versione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

Modifiche del 30 ottobre 2012 entrate in vigore il 1° gennaio 2013.

nuovi nm.	2.2.2, 115.0.1, 115.0.2, 381.1, 408.1 – 408.48
nm. modificati	2.3, 8 – 12, 288, 381, 400, 408, 409, 410

Sono inoltre stati adeguati i rimandi all'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) nella versione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

Modifiche del 18.9.2013 entrate in vigore il 1.1.2014.

nuovi nm.	2.2.1, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 232.1, 232.2, 411, 412, 413
nm. modificati	10, 20, 102, 116, 118, 124, 125, 127, 131, 148, 181, 200, 253, 266, 321, 325, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 392, 405, 406, 408.10
nm. abrogati	319, 323, 353, 357, 358, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 375, 376, 380

